WWF Italia
Delegato Liguria
Indirizzo postale:
c/o ACLI
Piazza Marconi 2
17100 Savona

Tel: 3477915241
Fax: 019/807442
e-mail:
delegatoliguria@wwf.it
wwfsavona@legalmail.it

for a living planet®

ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA'

Prot. 255 ep

Savona, lì 04/01/2020

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Oggetto: Pratica screening n. 764. Progetto di realizzazione di un parco eolico in loc. Pratogrande nei Comuni di Bormida e Rialto (SV). Osservazioni.

In riferimento all'oggetto, nei modi e nei tempi, si presentano le seguenti osservazioni.

Fiduciosi dell'accoglimento delle presenti proposte, si pongono Distinti saluti.

V.A.S. Verdi Ambiente e Società
Liguria Il Responsabile e
Componente esecutivo Nazionale
Prof. Daniele Granara

Per i firmatari
WWF Italia
Il Delegato Regionale Liguria
Marco Piombo

100% recycled paper

WWF for a living planet®

ALLEGATO 1
Premessa

Pur essendo favorevoli alle energie rinnovabili con posizioni già ampiamente conosciute, le Sezioni Locali e le Associazioni Ambientaliste hanno ampliamente criticato le proposte di impianti eolici in aree così ricche dal punto di vista naturalistico, nel cuore del biocorridoio Alpi- Appennini e all'interno di una Rete Ecologica ligure composta da numerose "Zone Speciali di conservazione, "Aree protette provinciali", "Siti della Rete natura 2000" .

Come le scriventi associazioni hanno precedentemente espresso nelle lettere tecniche relative alle osservazioni di precedenti progetti,***"*soltanto una accurata analisi per area vasta dell'impatto cumulativo dei impianti eolici presenti e proposti sul territorio in oggetto potrà essere in grado di valutare l'impatto ambientale di questi progetti e di pianificare le necessarie misure di mitigazione di questi impianti nell'area*".***

Sempre nei precedenti progetti si evidenziavano tra le altre cose:

- un sovraffollamento progettuale e la tangibile inadeguatezza delle procedure di VIA alle quali demandare *"la risoluzione di un problema multilivello come questo";*

- la richiesta di un'analisi territoriale a sistema con lo *"studio della potenzialità eolica massima dell'area interessata dai progetti, con criteri scientificamente sostenuti e rintracciabili, a garanzia della tutela della biodiversità, dell'ambiente e del paesaggio, attraverso un percorso di VAS o equipollente, partecipato localmente con tutti i portatori di interesse, pubblici e privati".*

Queste osservazioni vogliono colmare la mancanza di una dettagliata analisi **delle connessioni ecologiche della zona e degli impatti sul paesaggio oggetto di specifiche forme di tutela.**

OSSERVAZIONI n.1.
Nel progetto si legge:
Il presente studio espone il progetto del parco eolico "Pratogrande" costituito da una singola macchina da 3000 kW nei comuni di Bormida e Rialto (SV), collocata in adiacenza alla strada provinciale n. 23 ed a breve distanza dal parco eolico in esercizio di Madonna della Neve.

Esaminando la documentazione tematica si ritiene osservare contrariamente a quanto dichiarato in progetto quanto segue:

Si osserva che tra l'impianto proposto e quello esistente di Madonna della Neve , tralaltro gestito dallo stesso soggetto, vi sono residue vicinanze di circa 700 metri lineari, che fanno supporre più che ad un nuovo impianto, ad un ampliamento di quello esistente che è stato già oggetto a sua volta di un altro ampliamento !.

WWF for a living planet®



Numero Pratica	394b
Tipo Procedura	Screening
Oggetto della Pratica	Parco eolico in loc. Madonna della Neve, nei comuni di Bormida e Rialto (SV)
Proponente	Ligure Eolica srl
Riferimento Normativo	l.r. n. 38/98-3-3h)
Esito Procedura	no VIA con prescrizioni
Tipo Provvedimento	Decreto dirigente
Numero Provvedimento	1265
Data Provvedimento	17/05/2010

RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 394 b del 13 maggio 2010 Procedura di SCREENING (art. 10 della l.r. n.38/98) OGGETTO: progetto di potenziamento di impianto eolico tramite messa in esercizio di due ulteriori macchine in loc. Madonna della Neve nei Comuni di Bormida e Rialto (SV) PROPONENTI: Ligure Eolica Srl, Via XX settembre 40/11, Genova (GE)

Estratto dal parere di V.I.A. :

Giustificazione dell'opera: il progetto è finalizzato a incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, con abbattimento delle emissioni legate alle fonti fossili (50.000 t in 20 anni di vita utile dell'impianto). Il progetto comporta benefici economici per i Comuni interessati. ***Si rileva che l'abbattimento di gas serra rimane puramente teorico, in quanto alla messa in opera dell'impianto non corrisponde la dismissione di impianto a combustibile fossile oggi operante e con producibilità corrispondente a quella del parco eolico in progetto.***

Aspetti naturalistici Il parco eolico è esterno al corridoio ecologico e all'area focale, ma comunque in stretta adiacenza a questi elementi: a tal proposito, si ricorda che la presenza dell'area focale si riferisce proprio all'esistenza di una specie, il falco pecchiaiolo Pernis apivorus inserito in allegato I della direttiva Uccelli, quindi di estrema rilevanza dal punto di vista conservazionistico. ….

….. *L'intervento prospettato, considerato di per se stesso, non appare, alla luce delle indagini compiute, caratterizzato da criticità intrinseche, connesse alla localizzazione dell'impianto, diverse da quelle emerse per le due torri già funzionanti, di cui alla DGR 2465/06. Bisogna però tenere conto che in quest'area, procedendo da ovest verso est, la situazione riferita ai generatori eolici è la seguente: i) Madonna della Neve (Bormida); ii) 2 generatori realizzati e due in esame in questa sede; iii) Rialto: 3 torri approvate; iii) Pian dei Corsi (Calice 5 Ligure): 3 torri esistenti; iv) Mallare – Orco Feglino – Altare: 8 impianti approvati. A tal proposito si rileva che, né con riferimento all'avifauna, né con riferimento alla chirotterofauna,* ***è stata effettuata una specifica valutazione delle incidenze cumulative determinate da altri impianti esistenti o in progetto, come espressamente richiesto*** *dall'allegato alla DGR 551/08. Pertanto, pur condividendo l'obiettivo di potenziare la produzione di energie alternative e ritenendo che l'installazione di due ulteriore aerogeneratori nell'area oggetto di intervento non comporti presumibilmente l'insorgenza di criticità aggiuntive rispetto ai due impianti già in esercizio,* ***si reputa necessario approfondire le indagini naturalistiche, completando i monitoraggi naturalistici fino a tutto il 2010, con particolare attenzione agli effetti cumulativi tra gli impianti realizzati e in progetto nell'area vasta. I monitoraggi dovranno essere svolti secondo le specifiche sotto elencate: - protocollo di monitoraggio avifaunistico ricalibrato sulla base della segnalazione di maggior rilievo presente nell'area, il falco pecchiaiolo, adeguandolo alle disposizioni individuate appositamente per questa specie nei manuali tecnici di riferimento (rapporto tecnico LIBIOSS 1/2005, redatto dall'Università di Genova).*** *Rispetto alle altre specie di avifauna, come misura minima si considera necessario applicare il protocollo approvato con DGR 551/08; -* ***il protocollo di monitoraggio chirotterologico, attualmente non in atto,*** *deve essere adeguato alle disposizioni della DGR 551/08, con particolare riferimento ai rilevamenti in altitudine per mettere in risalto la mancanza di impatto sulle specie maggiormente a rischio.*

Conclusioni

L'impianto eolico in esame è previsto in loc. Madonna della Neve, sul crinale appenninico-padano, al confine tra il Comune di Rialto e il Comune di Bormida. ***Il progetto propone un ampliamento dell'esistente parco composto da due aerogeneratori*** *di potenza installata 800 kW/ciascuno,* ***su cui è stata effettuata una procedura di verifica/screening con esito positivo (DGR 2465/06).*** *L'impianto è in esercizio dal settembre 2009: i dati di rilievo anemometrico e di produzione dei primi sei-sette mesi di esercizio avallano la vocazione produttiva del sito e le ipotesi progettuali. Sullo stesso crinale, in loc. Pian dei Corsi, a circa 2 km in linea d'aria in direzione est, sono site le 3 torri del parco eolico del Comune di Calice al Cornoviglio; è stato inoltre approvato il progetto di realizzazione di ulteriori tre torri nelle immediate vicinanze, nel territorio comunale di Rialto. Infine, proseguendo per altri 2 km circa in direzione N-E, si raggiunge la loc. Bric del Borro – Bric Praboè, dove saranno realizzati 8 aerogeneratori in Comune di Orco Feglino, sottoposti a positiva verifica di compatibilità ambientale.*

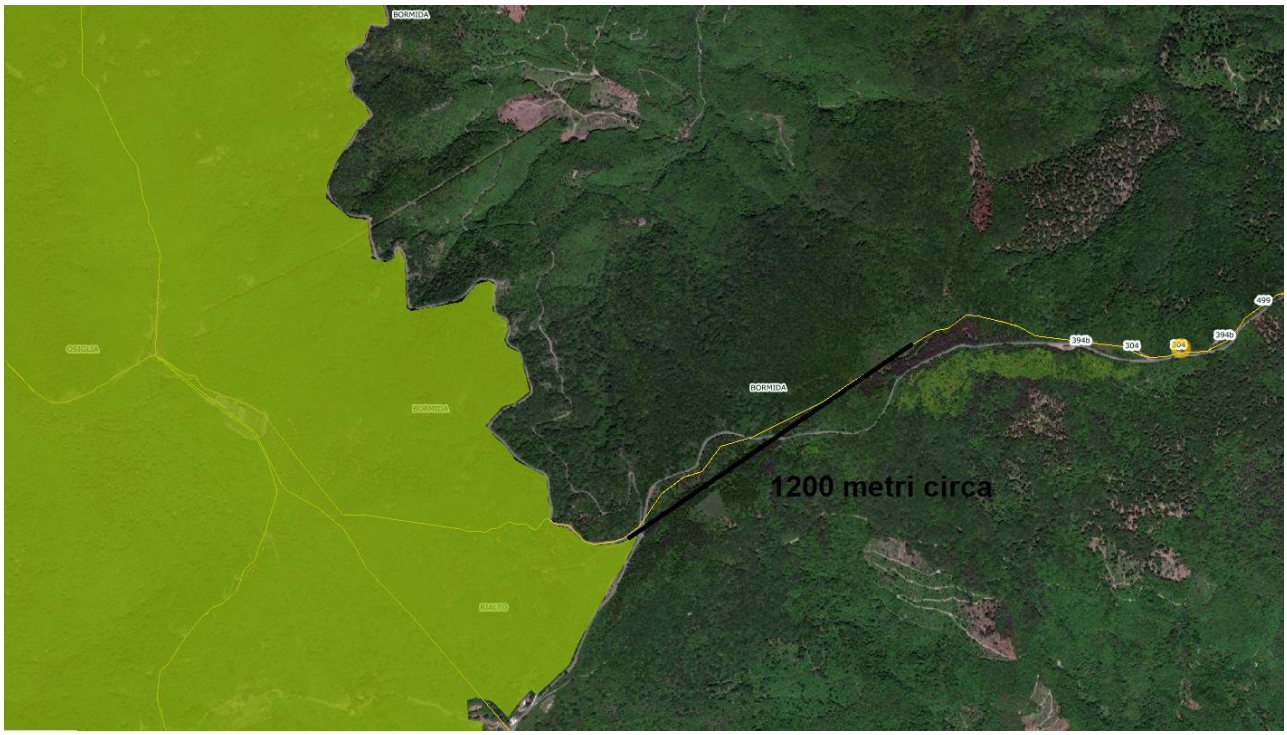
*…….****Si ritiene peraltro che l'intervento sia comunque ammissibile ai sensi della DCR 3/09 proprio in virtù del modesto impatto derivante dalle opere di allaccio alla rete, a condizione però che eventuali futuri potenziamenti d'impianto siano sviluppati in termini di aumento di produttività delle unità già installate, sostituendole con altre di potenza superiore, e senza ulteriore espansione del parco***

lungo il crinale, ai fini di conciliare la massima produttività derivabile dal sito al minimo impatto paesistico-ambientale. *Il sito in esame, inoltre, non sembra presentare caratteri di particolare vulnerabilità rispetto alla biodiversità e l'installazione di due ulteriori aerogeneratori nell'area oggetto dell'intervento non sembra comportare l'insorgenza di criticità aggiuntive rispetto ai due impianti di Madonna della Neve già in esercizio,* ***per quanto sia necessario approfondire il monitoraggio con particolare riferimento alle incidenze cumulative determinate da altri impianti esistenti o in progetto nell'area vasta, come espressamente richiesto dall'allegato*** *alla DGR 7 551/08.* ***Ciò detto, si reputa che, ai fini di scongiurare l'effetto "barriera", determinato dalla contiguità territoriale di diverse fattorie eoliche, il parco eolico in esame non sia suscettibile di ulteriore espansione lungo il crinale; a tal proposito, si evidenzia che la ditta proponente aveva presentato una prima istanza di potenziamento tramite installazione di una macchina, di cui allo screening n. 394 del 3 febbraio 2009; in data 24 dicembre 2009 la ditta ha ricalibrato la proposta di ampliamento sulle potenzialità su più larga scala della rete elettrica, presentando il progetto in esame****. Tutto ciò considerato, si ritiene che l'intervento di potenziamento del parco eolico in loc. Madonna della Neve nei Comuni di Bormida e Rialto sia ambientalmente compatibile e non sia pertanto da assoggettare a procedura di VIA regionale a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni: ·* ***prima della realizzazione dell'ampliamento in progetto, dovrà essere completato, estendendolo a tutto il 2010, il monitoraggio avifaunistico e chirotterologico, con particolare attenzione all'effetto cumulativo degli impianti esistenti e in progetto nell'area vasta, secondo le specifiche riportate in istruttoria; · i monitoraggi di cui al punto precedente dovranno essere proseguiti per ulteriori due anni senza soluzione di continuità; · un eventuale ulteriore potenziamento del parco dovrà essere traguardato aumentando la taglia delle macchine e non installando nuove unità, nonché senza ulteriore espansione della fattoria eolica lungo il crinale e previa verifica di compatibilità con il quadro conoscitivo della biodiversità aggiornato dai monitoraggi naturalistici;***

Osservazioni n.2
Si osserva che
L'area si trova in prossimità della Z.S.C. IT1323112 Monte Carmo-Monte Settepani.
Si rammentano gli obblighi previsti dalle **MISURE DI CONSERVAZIONE VALIDE PER TUTTI LE ZSC DELLA REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA LIGURE** :

Approvazione e/o realizzazione di interventi, progetti e piani. E' fatto divieto di approvazione o realizzazione di interventi, progetti e piani che comportino: • la trasformazione, la frammentazione, il peggioramento dello stato di conservazione delle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei SIC", cosi' come identificate nella D.G.R. 1687/09; • la distruzione o il danneggiamento degli habitat target per ciascun SIC, cosi' come individuati nella D.G.R. 1687/09, per i quali risulti alta priorità di conservazione e ruolo del sito 4 e 3; • effetti negativi sullo stato di conservazione delle specie target per ciascun SIC, cosi' come individuati nella D.G.R. 1687/09, per le quali risulti alta priorità di conservazione e ruolo del sito 1 e 2.

5. Interventi ed attività non ammessi. Nei Siti Rete Natura 2000 di cui al comma 1 non sono ammessi:
*d) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, così come disposto dall'art. 2 comma d del D.M. 17/2007, quali stagni, maceri, pozze di abbeverata e abbeveratoi tradizionali in legno o pietra, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili, piantate e boschetti, **ambienti ecotonali;** sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;*
e) realizzazione di interventi o lo svolgimento di attività che comportino riduzione, frammentazione o alterazione degli habitat fluviali, o che provochino l'eliminazione della naturalità strutturale e funzionale dei corsi d'acqua, sorgenti e acquiferi e delle loro connessioni ecologico funzionali con l'ambiente circostante;



Presenza a breve distanza della Z.S.C..

Osservazioni n.3
Ci chiediamo se la distanza di 1200 metri dal Sito non sia tale da giustificare una Valutazione di Incidenza, visto che l'istituzione della suddetta Zsc prescrive anche il rispetto delle norme europee e nazionali riferite alle Aree Natura 2000, che prevedono il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie e l'applicazione di misure idonee a evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati.
La localizzazione dell'impianto nelle vicinanze della ZS.C non permette perciò di liquidare come "trascurabili" i potenziali impatti legati alla fauna, in quanto sono presenti popolazioni

particolarmente importanti che potrebbero essere interessate dall'opera, con una lista di diverse specie inserite nell'allegato I della Direttiva Uccelli e inserite negli Allegati II e IV della direttiva Habitat; l'accertata presenza di specie di particolare valore conservazionistico, come i rapaci e i chirotteri, impone un atteggiamento di particolare attenzione nel valutare gli impatti potenziali, in quanto si potrebbero avere conseguenze negative nei confronti di più specie contemporaneamente sia per collisione (vedasi relazione redatta dalla Dr. Patrizia Gavagnin, Wildlife Biologist , Ordine Nazionale Biologi, Studio di Biologia Ambientale "Natura a Nord-Ovest"). La presenza delle specie citate - presenza peraltro confermata nell'analisi faunistica allegata alla relazione Progettuale, presupponerebbe la conoscenza dell'uso del territorio da parte di esse, la localizzazione dei nidi e dei rifugi e la loro distanza dall'impianto, nonché del tipo di utilizzo del crinale e delle aree circostanti (per la caccia, il riposo o il semplice transito occasionale) e la frequenza e durata della permanenza in area potenzialmente a rischio.

Osservazioni n.4.

Impatti su Habitat e specie

Lo studio di impatto disponibile e di lettura non include esplicitamente, fra gli aspetti legislativi riguardanti gli impatti ambientali , gli obblighi derivanti dalle normative sui danni ambientali (art. 2 della direttiva 35/2004; art. 300 del dlgs 152/2006), le quali si applicano a qualunque opera, compresi gli impianti eolici. Ciò ha portato a carenze nelle indagini naturalistiche soprattutto per quanto concerne l'analisi degli habitat (su base fitosociologia come richiesto dal Dlgs 152), nonché degli habitat necessari alle esigenze ecologiche delle specie oggetto dell'art. 300 di tale decreto ("habitat di specie").





Osservazioni n.5. Elementi della Rete Natura 2000
Si ricorda inoltre che a livello ecosistemico il progetto in questione non ha affrontato tra le altre cose:
- **le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica, con una inevitabile "banalizzazione" - o riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche**;
- **la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione**, estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a livello globale (specie SPEC per gli uccelli, ma, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi tra i quali tutti i chirotteri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo);
- **la tematica del consumo di suolo**, sia come necessità in fase di costruzione che come
perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.

Osservazioni. Alla luce di quanto, se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente

della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.
Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale da fonte rinnovabile, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).**

Osservazioni n.6.

Per la **contiguità territoriale in siti ambientali sensibili,** emerge la palese necessità di assoggettamento alla necessaria procedura – sempre preventiva e vincolante – di **valutazione ambientale strategica (V.A.S.)**, prevista per la considerazione preventiva di piani e programmi aventi effetti sensibili diretti ed indiretti sull'ambiente e le varie componenti ambientali (direttiva n. 2001/42/CE, decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.). Le centrali eoliche in progetto, sono contigue - quasi a configurare un unico progetto che verifichi gli 'impatti cumulativi'". Non soltanto di tipo paesaggistico - seppur molto importanti, ma anche relativi alla difesa del suolo - viste le imponenti opere di fondazione, stradali e tagli boschivi e frammentazione di elementi di biodiversità in particolare avifauna ed aree boscate.

In base alle conoscenze condotte ed alle considerazioni esposte si osserva pertanto che:
anche in base all'effetto cumulativo antropizzato sussisterebbero incidenze prolungate nel tempo tale da compromettere l'integrità ecologica dell'area vasta, ovvero dei fattori ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione della normativa ambientale vigente. La coerenza della struttura e della funzione ecologica di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie potrebbe essere alterata.

La realizzazione seppur in previsione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione.

Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

Osservazioni n.7. Gli impatti cumulativi

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale , il DM 10 settembre 2010 lettera e) dell'Allegato 3, recita: *"nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area".*

Qui riscontriamo un proliferare di progetti singoli che stanno contribuendo a formare nell'areale del Colle del Melogno, il cosiddetto **effetto selva, cioè l'addensamento di numerosi aerogeneratori in aree relativamente ridotte.**

Il documento del Ministero per i Beni e le Attività culturali " Gli Impianti Eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica", a cura di Anna Di Bene e Lionella Scazzosi, suggerisce, a pag 32 che *" **in presenza di paesaggi sensibili** (ovvero di paesaggi con evidenti caratteristiche di storicità, unicità, naturalità o vocazione turistica) le linee guida danesi suggeriscono di **collocare le macchine in gruppi di non più di otto turbine** con una distanza relativamente ampia tra gli stessi.*

L'Area di Impatto Potenziale del progetto non è stata calcolata in modo accurato in funzione alle emergenze paesaggistiche e le mappe di intervisibilità risultano poco chiare.

- **EFFETTO BARRIERA ED IMPATTI CUMULATIVI**

Lo stesso **"effetto barriera o selva"**, pur essendo da evitare secondo le normative vigenti, si spera venga tenuto in considerazione dall'Ufficio VIA !.

Osservazioni n.8

La documentazione progettuale prodotta è sufficiente per individuare le criticità connesse all'intervento proposto, dovute alla collocazione dove operano già impianti esistenti, ed alla collocazione puntuale degli aerogeneratori.

In merito vedasi cosa rilevò la Regione Liguria nel procedimento VIA nel 2007

ELETTROSTUDIO Calice, anno 2007

Nel 2007 la Ditta ELETTRSTUDIO spa, con sede in Mestre (VE), chiede di ampliare un preesistente parco eolico, acquisito dal Comune di Calice Ligure, che l'aveva impiantato nel 2001 (un solo aerogeneratore) e poi ampliato a tre generatori nel 2002.
La VIA regionale boccia la pratica.
Le criticità qui rilevate, riguardano, il fatto che "…*Gli impianti eolici risultano in linea generale estremamente incidenti dal punto di vista paesistico in quanto, salvo rare eccezioni, sono collocati in zone molto esposte per catturare la massima energia eolica disponibile e, sempre per ottenere il massimo rendimento, sono di ragguardevoli dimensioni. Tali interventi, siano essi isolati o nell'ambito di una fattoria eolica, modificano sempre alla scala di paesaggio lo stato dei luoghi e la sua percezione anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione. Nel caso in esame, constatata la sufficienza della documentazione prodotta, si rileva l'estrema criticità dell'intervento, **in primo luogo perché raddoppia l'attuale parco eolico** anche per quanto attiene la sua percezione, **in secondo luogo perché introduce una serie di trasformazioni al suolo, con la viabilità e le piazzole, che, aggiunte alle preesistenti,** peraltro poco curate nella realizzazione e quasi enfatizzate per quanto attiene la loro estraneità al sito, inducono a ritenere fuori scala il complesso degli interventi. È evidente che questi ultimi non sono aspetti secondari, in quanto proprio tali opere rischiano di determinare ricadute paesaggistiche ben più gravi delle stesse torri eoliche, incidenti e non mitigabili per loro natura, stravolgendo la percezione ravvicinata*

del sito con opere difficilmente recuperabili in un secondo tempo. ***La preesistenza è mal inserita nel contesto d'ambito, e le nuove opere risultano possibili solo con la realizzazione di ulteriori nuove opere stradali ed interventi di sistemazione del suolo che si ritengono a priori troppo incidenti e poco mitigabili****…."*

e poi la stessa Regione nel 2011

- ENEL GREENPOWER, Monte Porale, progetto interregionale, anno 2011

Si tratta di un progetto di parco eolico di ben 11 pale, situato sul confine tra Ronco Scrivia (GE) e Voltaggio (AL). Il proponente era l'ENEL GREENPOWER che istruisce la pratica nel 2008 e che se la vede cassare definitivamente nel 2011.
Và rimarcato che, in tale occasione, si era costituito un comitato di cittadini contrari alla realizzazione del parco, e che aveva il pieno appoggio dell'amministrazione comunale di Ronco Scrivia.
Nel 2011, le conclusioni della procedura di VIA, portano gli uffici regionali liguri a non autorizzare l'opera con le seguenti motivazioni: "…*Il tema della riprogettazione, che percorre a vario titolo e facendo riferimento a varie fonti l'istruttoria condotta, non è nuovo; già in occasione della trattazione della prima proposta progettuale, con nota PG/2008/76658 del 6.06.2008, il settore VIA regionale aveva segnalato la necessità di risolvere le criticità connesse all'impianto attraverso la sua revisione totale. L'indicazione era stata ribadita nel corso di incontri successivi.* ***La revisione con riduzione da 11 a 10 del numero di pale e il riposizionamento di qualche metro di alcuni degli aerogeneratori non è tale da essere risolutiva delle problematiche a suo tempo evidenziate, che si ritrovano invariate a carico della presente proposta progettuale****. **Gli indirizzi regionali in materia di fonti rinnovabili, e il loro aggiornamento di prossima approvazione in adeguamento alle Linee guida nazionali di cui al DM settembre 2010, rimarcano peraltro la necessità di ottimizzare la collocazione degli impianti e ridurre al minimo l'impatto delle opere accessorie****. Occorre inoltre evidenziare come sia opportuno un potenziale energetico cautelativamente più alto di quello ipotizzato, data l'economia di scala degli impianti collocabili nella realtà appenninica, di potenza complessiva limitata, molto impegnativi in termini di adeguamenti infrastrutturali, opere accessorie, mitigazioni e compensazioni; ciò a garanzia della corretta gestione, mitigazione e compensazione, nonché ripristino a fine vita."*

Si sottolinea come il raggruppamento delle torri eoliche non può evitare che le stesse, in numero significativo, si dispongano come barriera continuativa su diversi crinali.
…".

Osservazioni n.9
L'effetto barriera e l'impatto cumulativo (come da cartografia illustrata), risulterebbero abbastanza evidenti !
La documentazione progettuale prodotta è sufficiente per individuare le criticità connesse all'intervento proposto, dovute alla collocazione relativa di una torre molto più alta all'interno di impianti esistenti/in realizzazione, ed alla collocazione puntuale degli aerogeneratori.
Si sottolinea come il raggruppamento delle torri eoliche non può evitare che le stesse , in

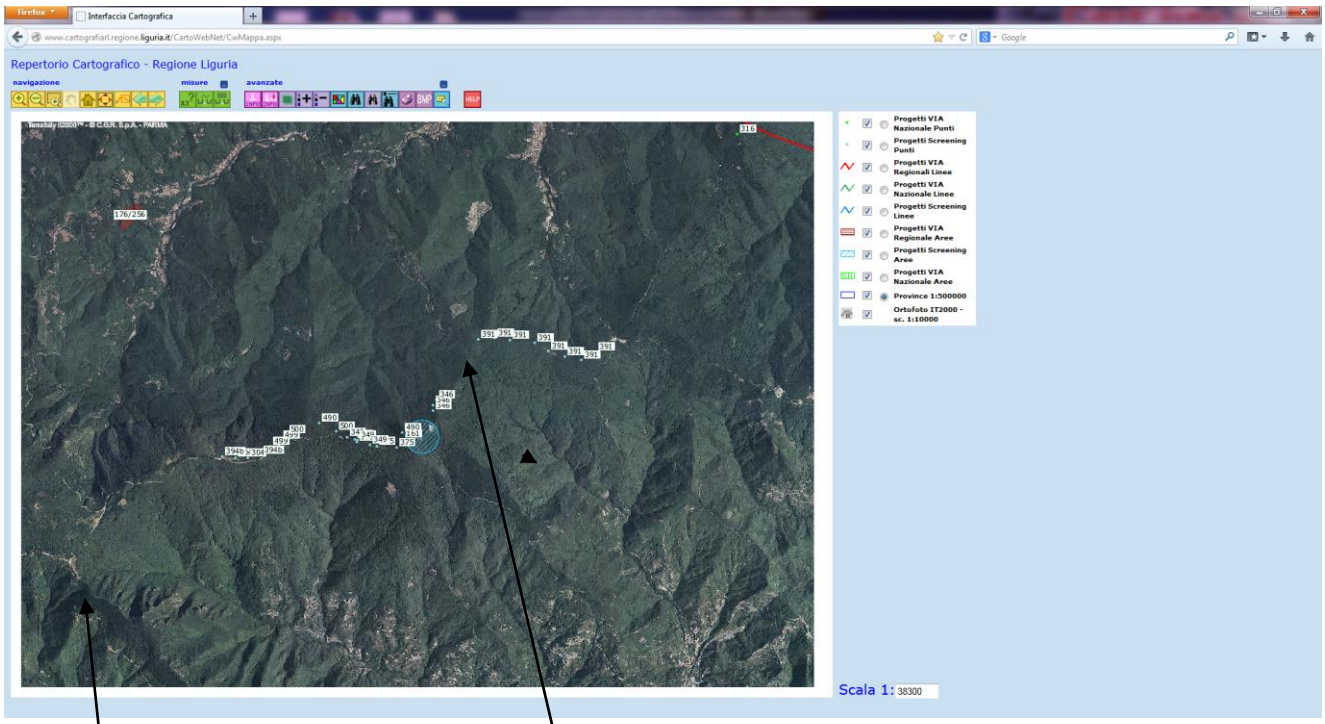
numero significativo, si dispongano come barriera continuativa su diversi crinali.
Infatti coagiscono con esso anche l'occupazione dello skyline, tipico elemento che, se alterato, diventa detrattore influenzando gli spostamenti: la sagome, soprattutto quando emergenti rispetto agli elementi naturalmente a disposizione nel proprio habitat, possono essere percepiti come fonte di disturbo e di pericolo. Allo stesso modo odori nuovi, nuove correnti d'aria, elementi in movimento continuo, aumento della presenza antropica (per manutenzione dell'impianto) e/o alterazioni di varia natura costituiscono fattori a progressiva valenza negativa, che coagiscono nel disturbo dell'habitat di specie Rispetto al mantenimento dei corridoi ecologici, è curioso, ma a volte ci si rapporta nei loro confronti come se le specie ragionassero con la razionalità e il senso dello spazio tipico dell'uomo.
Fermo restando che le specie si spostano sulla terreno e nello spazio in rapporto a innumerevoli fattori di condizionamento, propri dell'individuo e dell'habitat (ivi includendo anche le condizioni meteo-climatiche), è difficile immaginare che i corridoi ecologici tracciati sulla carta possano con la stessa facilità riprodursi ed essere "appresi" nella realtà, come se questi fossero individuabili con delle frecce indicatrici "di qui" e "per di là".

Nel progetto risulta carente una attenta analisi degli impatti cumulati, ma comunque quanto indicato nelle tavole illustrative dell'area vasta, basta ad evidenziare le criticità di impatto cumulativo rilevate.
L'esigenza di mitigazione paesistica è affrontata superficialmente.

GLI IMPATTI CUMULATIVI DEI PARCHI EOLICI ESISTENTI, IN PROGETTO ED APPROVATI
Le motivazioni espresse nella relazione progettuale appaiono insufficienti per poter esprimere i vari giudizi di competenza e di rispetto delle normative, come nell'esempio di possibili conseguenze/incidenze dovute alla realizzazione di un nuovo sito *quali l'effetto barriera con gli altri impianti eolici esistenti e/o in via di realizzazione , la sottrazione di habitat ed rischio di impatto su avifauna e sul paesaggio*
Si rileva inoltre che nell'area, a breve distanza, la Regione Liguria con RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 346 del 31.10.2007 inerente il progetto per la realizzazione di un impianto eolico in ampliamento dell'esistente nel comune di Calice Ligure (SV), in località Pian dei Corsi, costituito da 3 aerogeneratori di potenza nominale di 850 kW, **rilevava quanto segue**:
"..Gli impianti eolici risultano in linea generale estremamente incidenti dal punto di vista paesistico in quanto, salvo rare eccezioni, sono collocati in zone molto esposte per catturare la massima energia eolica disponibile e, sempre per ottenere il massimo rendimento, sono di ragguardevoli dimensioni. Tali interventi, siano essi isolati o nell'ambito di una fattoria eolica, modificano sempre alla scala di paesaggio lo stato dei luoghi e la sua percezione anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione. ***Nel caso in esame, constatata la sufficienza della documentazione prodotta, si rileva l'estrema criticità dell'intervento, in primo luogo perché raddoppia l'attuale parco eolico anche per quanto attiene la sua percezione, in secondo luogo perché introduce una serie di trasformazioni al suolo, con la viabilità e le piazzole, che, aggiunte alle preesistenti,***

peraltro poco curate nella realizzazione e quasi enfatizzate per quanto attiene la loro estraneità al sito, inducono a ritenere fuori scala il complesso degli interventi. È

evidente che questi ultimi non sono aspetti secondari, in quanto proprio tali opere rischiano di determinare ricadute paesaggistiche ben più gravi delle stesse torri eoliche, incidenti e non mitigabili per loro natura, stravolgendo la percezione ravvicinata del sito con opere difficilmente recuperabili in un secondo tempo. La preesistenza è mal inserita nel contesto d'ambito, e le nuove opere risultano possibili solo con la realizzazione di ulteriori nuove opere stradali ed interventi di sistemazione del suolo che si ritengono a priori troppo incidenti e poco mitigabili.

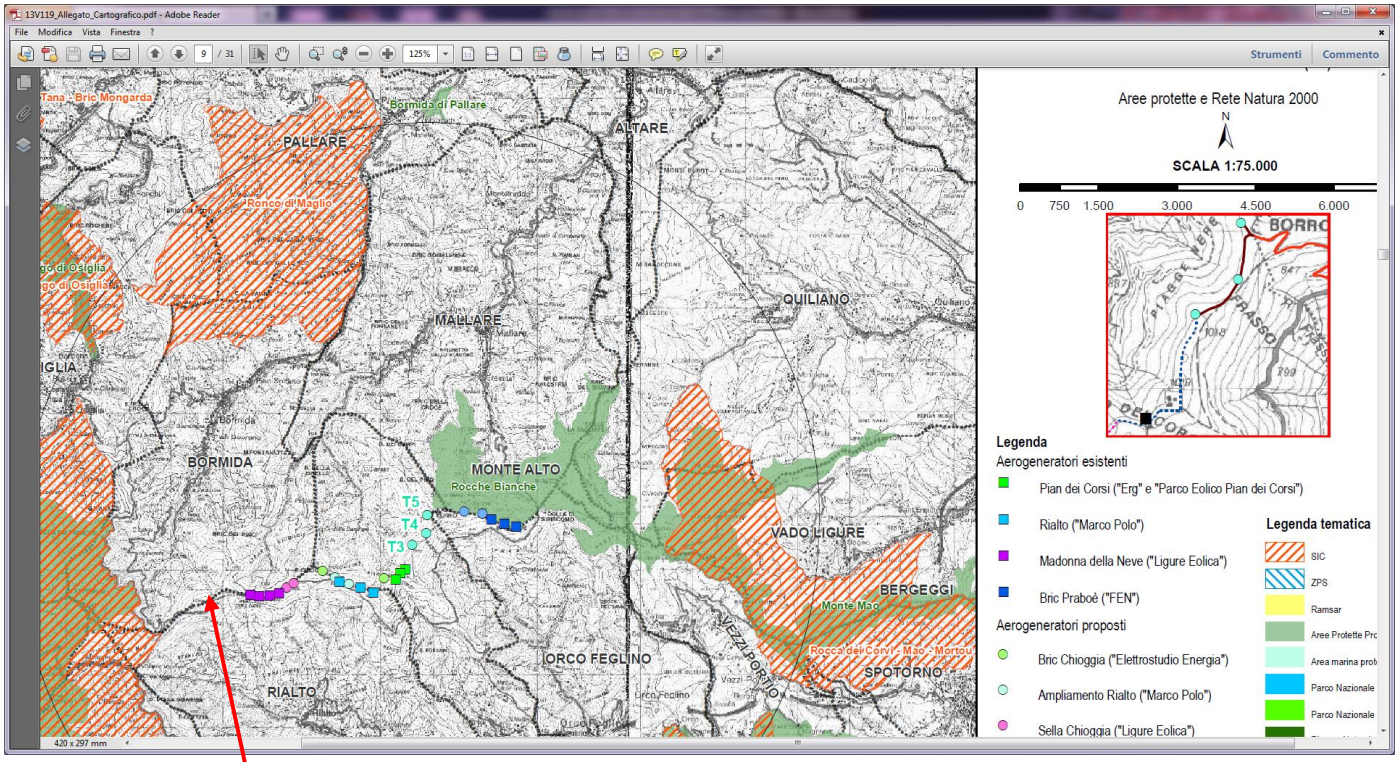


Al fine di ottenere un panorama dell'area vasta, si osserva che nel progetto non viene indicata la presenza della pala eolica in Comune di Bormida località Colla Baltera, di cui si disconosce il procedimento autorizzativo.

Presso il portale web della Provincia di Savona conferenze di servizi, Fonte geoportale Provincia di Savona, è presente questo procedimento:

Procedimenti concertativi L. 142/1992 e s.m.

titolo	anno	classifica
Installazione n. 1 aerogeneratore potenza 60kw	2011	002.013.009/000031



Localizzazione del nuovo parco eolico , conseguente all'effetto barriera ed impatto cumulativo sullo stesso spartiacque.

La sequenza degli aerogeneratori sia in progetto che quelli esistenti, coagiscono anche con l'occupazione dello skyline, tipico elemento che, se alterato, diventa detrattore influenzando gli spostamenti: la **sagome, soprattutto quando emergenti rispetto agli elementi naturalmente a disposizione nel proprio habitat, possono essere percepiti come fonte di disturbo e di pericolo**. **Allo stesso modo nuove correnti d'aria, elementi in movimento continuo, aumento della presenza antropica (per manutenzione dell'impianto) e/o alterazioni di varia natura costituiscono fattori a progressiva valenza negativa, che coagiscono nel disturbo dell'habitat di specie.**
Rispetto al mantenimento dei corridoi ecologici, è curioso, ma a volte ci si rapporta nei loro confronti come se le specie ragionassero con la razionalità e il senso dello spazio tipico dell'uomo.
Fermo restando che le specie si spostano sulla terreno e nello spazio in rapporto a innumerevoli fattori di condizionamento, propri dell'individuo e dell'habitat (ivi includendo anche le condizioni meteo-climatiche), **è difficile immaginare che i corridoi ecologici tracciati sulla carta possano con la stessa facilità riprodursi ed essere "appresi" nella realtà, come se questi fossero individuabili con delle frecce indicatrici "di qui" e "per di là".**

Nel progetto risulta carente una attenta e specifica analisi degli impatti cumulati, ma comunque quanto indicato nelle tavole illustrative dell'area vasta, basta ad evidenziare le criticità di impatto cumulativo e continuativo rilevate in palese contrasto sia con la normativa di settore regionale che nazionale.

Inoltre tali criticità di <u>IMPATTI CUMULATIVI sia in termini di paesaggio ma anche di fauna alta, NELL'AREA locale e VASTA</u> vengono evidenziati:

- **Nella** Procedura di verifica screening. Parco Eolico Rialto II in località Pian dei Corsi nel Comune di Rialto (SV), Proponente MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A Esito: assoggettamento a VIA regionale,**RELAZIONE ISTRUTTORIA n° S500 del 28 AGOSTO 2012** Procedura di SCREENING, dove si legge:

"…

Conclusioni

…..L'impatto è invece evidente per le componenti paesaggio e fauna.

*….**<u>Nel secondo caso, considerato l'effetto cumulativo prodotto dalle varie pale presenti sul crinale del Bric Chioggia, si rende indispensabile l'introduzione su tutti gli impianti gestiti dal Proponente di un sistema di monitoraggio in continuo della presenza di chirotteri in volo abbinato a funzioni automatizzate di controllo e arresto della rotazione delle pale, al fine di ridurre il rischio di collisione per i volatili</u>**…".*

- **Nella** Procedura di verifica screening. Impianto eolico "Sella Chioggia" da realizzarsi in località Sella Chioggia nei comuni di Bormida e Rialto (SV); peoponente Ligure Eolica Sri - No VIA con prescrizioni.

RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 499 del 13 LUGLIO 2012

Procedura di SCREENING, si legge:

"..PAESAGGIO

……. Tali opere risultano ovviamente per loro natura rilevanti dal punto di vista paesistico in quanto sono collocate in zone molto esposte per poter catturare la massima energia eolica disponibile e, sempre per ottenere il massimo rendimento possibile, sono di ragguardevoli dimensioni. L'intervento modifica alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e la sua percezione

anche da grande distanza, introducendo un elemento che deve essere valutato con estrema attenzione.

FLORA E FAUNA

Impatti negativi sul comparto non escludibili a causa della scarsa attendibilità dei rilievi svolti. Miligazione tramite sistema di monitoraggio e controllo in continuo.

Il sito oggetto di intervento pur non ricadendo né all'interno, né in prossimità di un SIC è segnalato come "Corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi.

Al fine di verificare la presenza di eventuali habitat di importanza comunitaria come identificati dalla direttiva 92/43/CEE, o di interesse naturalistico locale, che possano subire interferenze permanenti non conformi con gli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 sono stati caratterizzati puntualmente i due siti oggetto dell'installazione delle nuove pale eoliche: SI è posto all'interno di una formazione boschiva mista costituita da faggi e da noccioli. Si tratta di un'ampia zona di mantello in assenza pressoché totale di acclività, in condizione evolutiva avanzata, presumibilmente in direzione della faggeta. ***Le specie presenti permettono di inquadrare la cenosi nell'ambito del Luzulo-Fagion di cui fanno parte sia faggete acidofile del Luzulo-Fagetum (habitat 9110, secondo la classificazione della direttiva 92/43/CEE),*** *sia altre formazioni appartenenti al Castaneo-Fageturn caratterizzato a sua volta da contatti seriali con i corileti.*

Gli approfondimenti naturalistici sugli habitat e sugli "habitat di specie " appaiono inadeguati e rapportati esclusivamente alle disposizioni della direttiva 92/43 ignorando che la direttiva 35/2004 e l'ari. 300 del d.lgs. n. 152/2006 considerano danno ambientale qualsìasi danno causato a un ampio numero dì specìe/habital/habilal di specie anche esternamente ai SIC e che la I. n.
47/2009 impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche ali 'esterno delle aree prolette (ari. 3 punto 2b; art. 4 punto 1 ; art. 4.4).
Nonostante la zona interessata ai progetto sembri non presentare caratteristiche tali da poter essere configurata di interesse comunitario a livello di habitat, la documentazione naturalistica non consente di escludere la presenza dì habitat (al limite singoli habital-tree) a significalo trofico, riproduttivo o comunque utilizzati da quelle specie oggetto dell'ari. 300 del d.lgs. n. 152/2006 che frequentino abitualmente la zona.
…..La documentazione finora prodotta non consente pertanto di superare le criticità individuale nella relazione istruttoria 394b del 13 maggio 2010 in merito alla sostenibilità ambientale di un ampliamento degli impiantì. Tutto quanto sopra consideralo, si prescrive il completamento delle indagini sui chirotleri con l'ausilio d'idonea strumentazione (tipo chirotech) e nel rispetto delle disposizioni dei protocolli di monitoraggio di cui alla DGR n. 551/2010.

Osservazioni
Il ***WWF*** *richiede di sottoporre il progetto a VIA e segnala in proposito le seguenti criticità: (i) indipendentemente dal rispetto delle distanze minime tra diversi aerogeneratori, le nuove pale incrementeranno l'effetto barriera producendo disturbo e pericolo sulle specie animali, (ii) carenza di analisi concrete della componente biotica e della distribuzione delle specie, (iii) scarso approfondimento circa gli effetti della cantierizzazione, (iv) utilizzo dei ripristini come intervento di mitigazione anziché compensazione, (v) effetto "selva" senza il rispetto della distanza indicata dalle linee guida del Ministero delle Attività Culturali (vi) l'area è considerata di elevato valore paesaggistico e la realizzazione degli impianti eolici modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi; (vìi) interferenza con aree boscate vincolate; (viii) difformità rispetto al PUC in relazione all'utilizzo di aree boscate, (ix) assenza di dati certi circa la reale produzione energetica.*
Il WWF ricorda che, in base all'aggiornamento degli obiettivi del PEARL, la Regione deve individuare nell'ulteriore elemento dell'intervisibilità degli impianti, da valutarsi caso per caso in termini di intrusione visiva ed impatto cumulativo, un criterio di buona

progettazione e selezione dei siti, e stabilire che la progettazione e gestione di una fattoria eolica deve essere unitaria, ottimale rispetto al sito ed alle potenzialità di allaccio alla rete di distribuzione, non modulabile per ampliamenti successivi…".

- RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 394 b del 13 maggio 2010

Procedura di SCREENING OGGETTO: progetto di potenziamento di impianto eolico tramite messa in esercizio di due ulteriori macchine in loc. Madonna della Neve nei Comuni di Bormida e Rialto (SV), nel procedimento si legge:

"…Bisogna però tenere conto che in quest'area, procedendo da ovest verso est, la situazione riferita ai generatori eolici è la seguente: i) Madonna della Neve (Bormida); ii) 2 generatori realizzati e due in esame in questa sede; iii) Rialto: 3 torri approvate; iii) Pian dei Corsi (Calice
Ligure): 3 torri esistenti; iv) Mallare – Orco Feglino – Altare: 8 impianti approvati. A tal proposito si rileva che, né con riferimento all'avifauna, né con riferimento alla chirotterofauna, è stata effettuata una specifica valutazione delle incidenze cumulative determinate da altri impianti esistenti o in progetto, come espressamente richiesto dall'allegato alla DGR 551/08.

Paesaggio
sia necessario approfondire il monitoraggio con particolare riferimento alle incidenze cumulative determinate da altri impianti esistenti o in progetto nell'area vasta, come espressamente richiesto dall'allegato alla DGR 551/08. Ciò detto, si reputa che, ai fini di scongiurare l'effetto "barriera", determinato dalla contiguità territoriale di diverse fattorie eoliche, il parco eolico in esame non sia suscettibile di ulteriore espansione lungo il crinale; …..".

- RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 349 del 12 dicembre 2007

Procedura di SCREENING OGGETTO: progetto per la realizzazione di un parco eolico nel territorio del comune di Rialto (SV), costituito da 3 aerogeneratori di potenza nominale di 800-850 kW l'uno, in loc. Pian dei Corsi, dove si legge:

"…Per quanto concerne l'avifauna, sono richiamati dati bibliografici ed i rilievi fatti nel sito nel periodo marzo-maggio 2007 per censimento visivo durante 12 uscite e punti di ascolto in occasione di sei sopralluoghi. I rilevamenti segnalano presenza di rapaci migranti (in numero stimato di 10/giorno) e stanziali (anche se non di specie rare), e la presenza di una coppia di picchio nero a qualche centinaio di metri dal sito.
….Si colloca però lungo un corridoio ecologico boschivo, individuato dalla Rete Ecologica del Savonese, che si sviluppa lungo il crinale di Pian dei Corsi.
Dalle analisi svolte emerge la presenza in loco di diverse specie di chirotteri e in particolare di diverse specie inserite nell'allegato IV della Direttiva Habitat (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa).
Molte di queste specie sono inoltre elencate in allegato 1 del cosiddetto Accordo "Eurobats", a cui l'Italia ha aderito con L. 104/2005. Per la consistenza e la ricchezza delle informazioni ottenute dalle 5 giornate di monitoraggio si può ritenere che, contrariamente a quanto affermato a conclusione della relazione chirotterologica, l'impatto del previsto

impianto eolico sulla chirotterofauna risulta essere probabile.

Per quanto riguarda la presenza di avifauna sono state avvistate diverse specie di rapaci e tra gli avvistamenti maggiormente numerosi risulta essere il Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus).
Tra le specie di avifauna presenti nell'area, la cui rilevanza deriva dall'inserimento in allegato I della Direttiva Uccelli, sono stati rilevati oltre a Pernis apivorus (specie migratrice), Circus aeruginosus, Circaetus gallicus (specie migratrice), Milvus migrans (specie migratrice) e Dryocopus martius. Queste nuove informazioni vanno ad aggiungersi a quelle fornite da
indagine universitaria, già riferite in merito al proposto ampliamento dell'impianto eolico di Pian dei Corsi dove è stato individuato un territorio ***trofico per coppie di aquile provenienti sia da SO che da NE, che sottolineano ulteriorment il pregio dell'area da questo punto di vista.***
Dunque le presenze faunistiche (ornitica e chirotterologica) emerse a seguito delle attività di monitoraggio risultano essere di notevole rilevanza sotto il profilo della salvaguardia naturalistica.

Tutte le informazioni descritte fanno comunque propendere per ritenere altamente probabile un'interferenza negativa del progetto proposto sulla componente ornitica. In riferimento alla portata dei potenziali impatti che sembrano configurarsi sulle componenti avifaunistica e chirotterologica che popolano e transitano nell'area in esame, e a fronte delle insufficienti misure di mitigazione previste per la riduzione degli stessi, la realizzazione dell'impianto eolico è da ritenersi critica. A maggior ragione se si considera l'estensione del fronte di aerogeneratori che andrebbe a caratterizzare il crinale nel suo complesso e la difficoltà di mitigare tale impatto.

….. ***tra l'altro nell'area boscata limitrofa in comune di Calice sono stati identificati, in sede di presentazione del progetto di ampliamento della centrale eolica di Pian dei Corsi, elementi floristici endemici e protetti a livello regionale.***

Relazione paesaggistica:
Dato per acquisito che la tipologia di opere in oggetto è comunque incidente dal punto di vista paesistico, in quanto salvo rare eccezioni sono collocate in zone molto esposte per catturare la massima energia del vento e sono di ragguardevoli dimensioni, nel caso in esame gli elaborati tecnici descrittivi a supporto del progetto ***ne evidenziano la criticità, in quanto gli interventi proposti introducono una serie di trasformazioni al suolo che inducono a ritenere fuori scala il complesso degli interventi e probabilmente discutibile la scelta del sito.***

Le opere accessorie non sono aspetti secondari ad un intervento del genere, in quanto rischiano di determinare ricadute paesaggistiche ben più gravi delle stesse torri eoliche, incidenti e non mitigabili per loro natura, stravolgendo la percezione ravvicinata del sito con opere difficilmente recuperabili in un secondo tempo. La proposta risulta mal inserita nel contesto d'ambito,
e le nuove opere risultano possibili solo con la realizzazione di nuove piste e interventi di sistemazione al suolo ***che si ritengono a priori troppo incidenti e poco mitigabili.***

CONSIDERAZIONI FINALI
La documentazione prodotta non è particolarmente approfondita ma è sufficiente per individuare le rilevanti criticità connesse all'intervento proposto, dovute alla distanza dalla rete, alla collocazione relativa dell'impianto rispetto agli altri esistenti/in realizzazione, ed alla collocazione puntuale degli aerogeneratori. ***L'inserimento su un crinale in serie a due impianti esistenti/in fase di realizzazione deve essere studiato a scala di insieme per escludere l'effetto barriera presumibile in oggi sulle componenti avifaunistiche di pregio segnalate nell'ambito.***
…".

- RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 161 del 1 luglio 2002

Procedura di SCREENING OGGETTO: installazione di 2 aerogeneratori da 800 kW l'uno, con torri alte 50 m e rotori di diametro di 50 m (altezza complessiva valutabile in circa 75 m) in loc. Pian dei Corsi nel Comune di Calice Ligure (SV), sito in cui è già presente un aerogeneratore. PROPONENTE: Comune di Calice Ligure (SV), dove si legge:

"….Paesaggio
Il posizionamento sul versante a monte del crinale limita lievemente la visibilità degli impianti dal mare. In rapporto al cono di visuale da Noli, i nuovi mulini risultano parzialmente coperti rispetto al primo dall'esistente base NATO; sono tuttavia visibili anche da monte dalla provinciale del Melogno e dalla località Case del Mago. Da Pian dei Corsi è visibile l'aerogeneratore installato nel Comune di Osiglia. Il sito è inoltre posto sul percorso dell'Alta VIA dei Monti Liguri. L'ufficio Tutela Paesistica con proprio parere (nota n. 2588 del 19.06.02), viste le indicazioni del PTCP e l'accentuata visibilità dell'intervento, ritiene opportuno venga riconsiderata la localizzazione e configurazione dello stesso, producendo uno studio esteso ed esaustivo che consenta di evidenziarne le ricadute globali sul più ampio raggio e sul disegno definitivo e non frammentando gli interventi…..2.

- RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 304 del 7 agosto 2006

Procedura di SCREENING OGGETTO: progetto per la realizzazione di un parco eolico nel territorio del comune di Bormida (SV), sul crinale che segna il confine con il Comune di Rialto, in località Madonna della Neve, costituito da 2 aerogeneratori di potenza nominale di 850 kW, dove si legge:

"…Gli approfondimenti forniti a seguito di richiesta di integrazioni si limitano a richiamare gli homes ranges di Aquila chrysaetos e Pernis apivorus riportati nell'archivio dell'Osservatorio Regionale della Biodiversità presso il DIP.TE.RIS. Per l'aquila si evidenzia un areale ***limitato alla faggeta del Melogno,*** *mentre per il falco pecchiaiolo è confermato l'areale che lambisce il sito di intervento; si riferisce tuttavia che tale areale è disegnato secondo criteri di assoluta prudenzialità, ed i limiti cartografati dovrebbero pertanto estendersi oltre il territorio realmente frequentato dalla/e coppia/e ivi presenti. Non è fornita alcuna conoscenza ulteriore…".*

- **RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 490 del 16 FEBBRAIO 2012**

Procedura di SCREENING OGGETTO: **Impianto eolico "Bric Chioggia" da realizzarsi in località Bric Chioggia e Pian dei Corsi nel Comune di Calice Ligure** (SV). Esito: sottoposizione del progetto a VIA, con l'esclusione dell'eventuale presentazione del progetto di installazione del solo aerogeneratore T2 (area Pian dei Corsi) e contestuale rinuncia alla presentazione del TI, dove si legge:

"….SUOLO

Impatto negativo non mitigabile e da valutarsi (almeno per TI) in VIA anche attraverso l'introduzione di compensazioni o di scelte localizzative alternative.

Gli impatti sulla matrice suolo e sottosuolo sono di tutto rilievo, soprattutto in relazione alla ***decisione di installare l'aerogeneratore TI a circa 30 m di dislivello dalla quota media della strada di accesso al sito.*** *Ciò comporta un consumo di suolo rilevante rispetto ad altre possibili localizzazioni più prossime alla viabilità esistente e la necessità di sbancare quantitativi di roccia inusuali per questo tipo di opere.*

Oltre all'impatto direttamente generato dall'occupazione delle opere, occorre tener presente che il previsto riporto dei materiali di scavo a fine lavori non potrà certamente offrire le stesse garanzie di stabilità del versante originale in roccia. E' inoltre prevedibile una maggior erosione del versante per presenza di scarichi concentrati dalla nuova viabilità e le nuove condizioni di copertura del suolo.

PAESAGGIO

Impatto negativo degli aerogeneratori sul paesaggio inevitabile e non mitigabile.

Le opere previste risultano per loro natura rilevanti dal punto di vista paesistico in quanto, salvo rare eccezioni, sono collocate in zone molto esposte per catturare la massima energia eolica disponibile e sono di ragguardevoli dimensioni. Gli interventi, siano essi isolati o nell'ambito di una fattoria eolica, modificano alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e la sua percezione da grande distanza, introducendo un elemento che deve essere valutato con estrema attenzione.

Nel caso in specie, viene evidenziato in primo luogo come le macchine previste siano di maggior potenza e dimensione rispetto a quelli installate in zona, e quindi pur riproponendo elementi ricorrenti per sagoma e colorazioni, non ripetano il range dimensionale delle preesistenze.

Accettato un intervento di per sé comunque poco mitigabile, l'ufficio competente ritiene coerente ed auspicabile che lo stesso, a fronte ovviamente di interventi accessori accettabili e non peggiorativi di quanto comunque previsto per la sua attuazione, sia volto ad ottenere il massimo della resa possibile.

FLORA E FAUNA

Impatto negativo diretto sull'area boscata non mitigato e da valutarsi in VIA anche attraverso l'introduzione di compensazioni.

Monitoraggio faunistico non conforme per durata alla DGR 551/08. Impatto sulla fauna non valutabile fino al completamento del monitoraggio DGR 551/08.

Dall'esame della documentazione disponibile emerge che il bosco di faggio si presenta chiuso, privo cioè di radure, *governato a ceduo con altezze dei polloni di 10 - 12 m: la definizione presente nella relazione di "individui di piccole dimensioni" è quantomeno riduttiva. La presenza di esemplari con diametro di 100 - 120 cm è da ritenersi peraltro non corretta, trattandosi presumibilmente di un mero errore materiale: in caso contrario le dimensioni* ***dovrebbero ritenersi molto significative.***
La realizzazione della piazzola TI comporta uno sbancamento di terre e roccia di alcune migliaia di metri cubi, oltre all'eliminazione totale di una superficie boscata di almeno 3000 mq dando luogo ad una vera e propria trasformazione del bosco
che deve essere debitamente autorizzata dall'autorità competente e adeguatamente compensata. Considerazioni analoghe valgono
per la piazzola T2.

RUMORE
Impatto negativo non mitigato, in parte ridotto nel caso di T2 per l'attuale compromissione del clima acustico prodotta dalle pale già presenti.

Osservazioni
Secondo il ***WWF*** *l'attuazione di progetti di "industrializzazione" dei territori più naturali dell'appennino è anacronistico rispetto alle politiche ambientali ed economiche della Comunità Europee perché incidente sulla perdita di biodiversità e suolo e perché non può che produrre degrado dei "servizi ecosistemici". Sono segnalati: (i) un impatto cumulativo dato da un effetto barriera che limiterebbe la permeabilità o addirittura potrebbe interromperebbe i corridoi ecologici presenti; (ii) l'assenza di analisi concrete della componente biotica e della distribuzione delle specie alla base delle considerazioni presentate dal SIA (iii) contraddittorietà nel prevedere un monitoraggio e contestualmente determinare la non significatività degli impatti; (iv) superficialità nell'analisi sulla non significatività degli impatti collegati alla cantierizzazione, (v) scarsa definizione degli effetti prodotti dalle opere sulla fauna che si riflette sul tipo di misure introdotte per la mitigazione; queste ultime sembrerebbero comunque riconducibili più ad un ripristino (e quindi una misura di compensazione) che non a vere e proprie misure per la riduzione degli impatti, (vi) alterazione delle condizioni di uso del suolo dell'area in contrasto con il regime del PTCP che prevede il mantenimento dell'area boscata e non consente nuove strade di urbanizzazione, nuovi edifici attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificatamente volti al conseguimento degli obiettivi di fruizione collettiva del territorio e più efficace sfruttamento delle risorse o ad una miglior utilizzazione delle attrezzature esistenti.*
Ili WWF segnala ancora che: (i) gli aerogeneratori possono avere ripercussioni negative sull'avifauna citando ricerche ISPRA su barotraumi e mortalità di uccelli in volo in condizioni di scarsa visibilità degli impianti, (ii) le Linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico e le linee guida del Ministero delle Attività Culturali indicano che, al fine di evitare un effetto "selva" le
distanze fra aerogeneratori debbono essere superiori a 5 volte il diametro del rotore, (iii) esiste un'interferenza con aree boscate sottoposte a vincolo e facenti parte di un corridoio ecologico (iv) l'opera è caratterizzata da un forte impatto paesistico per l'elevato grado di esposizione del crinale.

Le osservazioni riportano inoltre stralci del PEARL, del PTCP e della DGR 1793/09 ricordando le competenze della Regione Liguria in materia di tutela del paesaggio e di valutazione dell'idoneità dei siti per l'installazione di fattorie coliche. Il WWF solleva infine una problematica di compatibilita con il Piano Urbanistico comunale (impianto industriale su area a destinazione bosco).

Il WWF ha compiuto alcuni sopralluoghi sul sito, rilevando che: (i) le piste realizzate per raggiungere le due postazioni verranno realizzate a spese di un bosco con notevole presenza di faggio, attualmente privo di sentieri e tracciati e con interessamento di una vecchia carbonaia, (ii) l'area per l'attcrraggio dell'elicottero risulta con presenza di manto erboso già in parte colonizzato da essenze arboree ai margini.
***Italia Nostra** invita a prevedere nelle procedure di screening la richiesta di esaminare la produzione degli impatti esistenti prima di procedere ad ulteriori ampliamenti e procedure di controllo delle operazioni di ripristino dei luoghi a fine cantiere.*
Conclusioni
L'Impianto eolico "Eric Chioggia" da realizzarsi in località Eric Chioggia e Pian dei Corsi nel Comune di Calice Ligure (SV) presentato dalla Società Elettrostudio comporta impatti negativi sulle matrici suolo, flora e rumore che non trovano mitigazione attraverso la semplice introduzione di mitigazioni.
Sebbene il crinale risulti in più punti già profondamente segnato dagli aerogeneratori realizzati in passato e dalla presenza di via Pian dei Corsi, le nuove opere previste comportano una profonda trasformazione di aree in cui il bosco ed il suolo sono ancora in condizioni naturali e stabili…".

OSSERVAZIONI n.10.

Si osserva che quanto dichiarato nelle varie procedure di screening/VIA, a fronte anche di questo ulteriore progetto, si evidenzia come si dimostri la forte significatività dell'effetto cumulo negativo con i parchi eolici, altre attività o interventi presenti o previsti nei territori limitrofi comprensivo di tutto l'areale.
L'analisi è parziale e non tiene conto degli impatti ad ampissimo raggio, vista la dimensione degli aerogeneratori, così come trascura quelli a ridottissimo raggio, in particolare il percorso paesistico – naturalistico dell'Alta Via dei monti liguri.

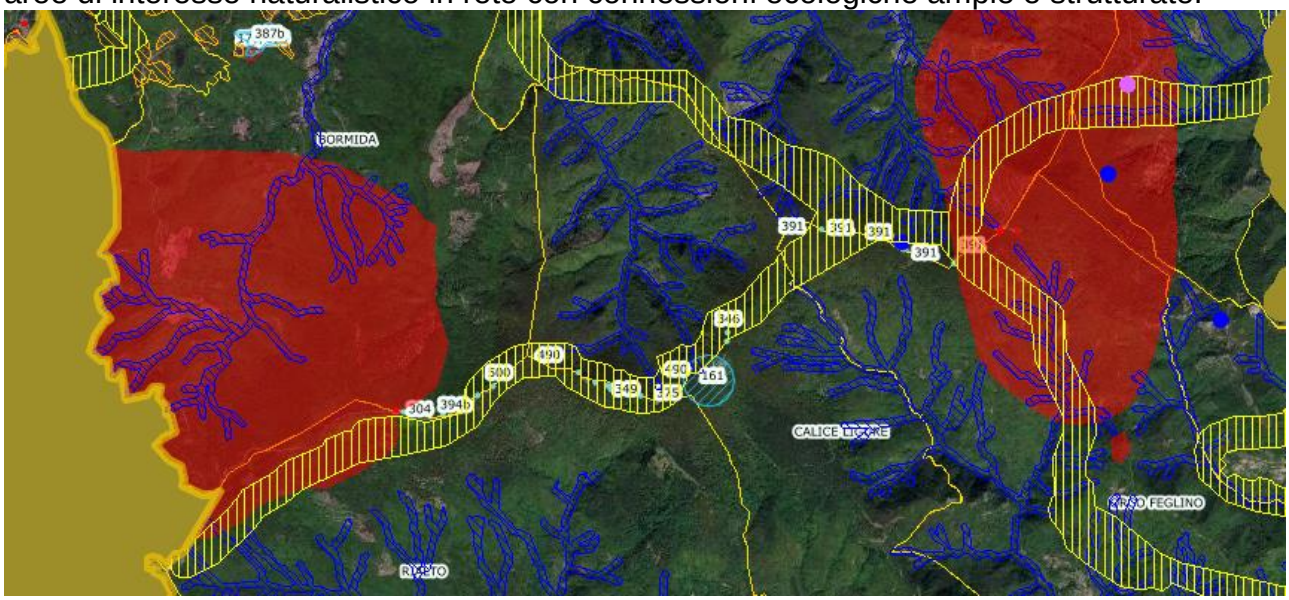
Per quanto riguarda l'effetto cumulativo con parchi eolici preesistenti si rileva che le linee guida nazionali precisano che deve essere fornita **non solo una valutazione degli impatti indiretti sulle specie legate alla sottrazione di habitat, ma anche una valutazione degli impatti e delle incidenze sugli effetti cumulati con altri impianti eolici esistenti o in progetto e con altre opere che abbiano incidenza negativa su Uccelli e Chirotteri.** Difatti la legislazione nazionale dispone (dlgs 28/2011, art. 3 punto 33) che, al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome stabiliscano i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare **in termini cumulativi** nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. Infine, il dlgs 152/2006 (parte II, all. I, punto f) richiede che lo studio di

impatto ambientale contenga tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, **cumulativi**, sinergici a breve, medio e lungo termine.

Gli scriventi ed altre associazioni, oltre al paventato impatto cumulativo e le distanze minime troppo ravvicinate tra i progetti autorizzati nel territorio savonese, stanno attentamente valutando anche i progetti e gli impianti riferiti alla Regione Piemonte, posti a pochi chilometri di distanza nell'area del ponente savonese.

Difatti vi è un concreto rischio di un sovraffollamento progettuale e la tangibile inadeguatezza delle procedure di VIA alle quali demandare *"la risoluzione di un problema multilivello come questo":* solo un'analisi territoriale per area vasta può essere in grado di determinare il quadro generale e non la valutazione di singoli progetti di estensione del medesimo parco eolico.

Esaminando la cartografia presente nel ns documento, si evince la presenza di numerose aree di interesse naturalistico in rete con connessioni ecologiche ampie e strutturate.



OSSERVAZIONI n.11.
Habitat e rete ecologica
Fonte:
http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html
impatti sulla Rete ecologica regionale

- Dalla carta bionaturalistica della Regione Liguria e dalla carta delle connessioni ecologiche potenziali della Rete Natura 2000, l'area in oggetto risulta indicata come :
  - Ecotone prato/bosco;
  - boschi di alto fusto e boschi invecchiati misti;
  - praterie arbustate ;
  - boschi irregolari e/o cedui semplici in attività;
  - corsi d'acqua con buffer boschivi;
  - presenza di litologie importanti per la Biodiversità;

- diffusione sparsa di invertebrati;
- corsi d'acqua importanti per la biodiversità;

I contenuti relativi alla tematica biodiversità (impatti sulla flora e fauna, nonché mitigatori e di compensazione) e loro impatti, nella relazione di sintesi del progetto appaiono poco esaurienti in riferimento alle specie ed habitat presenti nell'areale.

OSSERVAZIONI n.12.
***IMPATTI ED* INTEREFERENZE CON LA RETE NATURA 2000**
Gli impatti cumulativi sulla rete Natura 2000

Come si legge in letteratura specifica:
"*Per quanto riguarda la perdita di habitat e gli effetti sulla densità delle specie è stato calcolato che gli impatti indiretti determinano una riduzione della densità di alcune specie di uccelli, nell'area circostante gli aerogeneratori, fino ad una distanza di 500 metri anche se altri autori hanno rilevato effetti di disturbo fino a 800 metri ed una riduzione degli uccelli presenti in migrazione o in svernamento.*
Relativamente all'Italia, Magrini (2003) ha riportato che nelle aree dove sono presenti impianti eolici, è stata osservata una diminuzione di uccelli fino al 95% per un'ampiezza di territorio fino a circa 500 metri dalle torri. In paesi come l'Italia, la Spagna o la Grecia, interessati da grandi flussi di migratori su vasti fronti, lo sviluppo dell'eolico sulle coste, sulle isole, nelle zone montane e collinari, sui valichi porterebbe come conseguenza inevitabile stragi intollerabili di uccelli migratori, destinate ad avere impatti pesanti sulla consistenza delle specie. I pipistrelli vengono anch'essi distrutti in gran numero dal movimento delle turbine" fonte:
Stefano Allavena, Dirigente ex Corpo Forestale dello Stato. Relazione "Impatto delle centrali eoliche sugli animali", atti del Convegno "In volo sull'Europa - 25 anni della Direttiva Uccelli, legge pioniera sulla conservazione della natura", 21.05.2004, Palazzo Sanvitale, Parma.
Altri momenti di scambio scientifico hanno definito buffer prudenziali molto più ampi:
"I partecipanti al XV Convegno Italiano di Ornitologia tenutosi a Sabaudia (LT) il 14-18 ottobre 2009 (…) chiedono (…)che le valutazioni dell'impatto sull'avifauna siano basate su indagini conoscitive sia bibliografiche sia sul campo nel corso delle quattro stagioni, al fine di conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici, considerando **un'area interessata dalle indagini del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto (15 km nel caso dei rapaci)** e comunque secondo le indicazioni delle linee guida ufficiali di cui sopra".
Atti del Convegno, dalla "Risoluzione sull'impatto degli impianti eolici industriali sull'avifauna".
Si ritiene che la questione vada primariamente affrontata alla luce delle disposizioni dell'art. 2, c. 1 della Direttiva 1985/337/CE, che recita: ***"Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto".***

La necessità di una corretta applicazione delle disposizioni nazionali (si veda successivo punto 2), che recepiscono e attuano il citato comma dell'art. 2, va inoltre vista anche in ragione del 6° e 7° considerando della Direttiva, che recitano rispettivamente:
" - considerando che l'autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente va concessa solo previa valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente; che questa valutazione deve essere fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente e eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato dal progetto;
- considerando che i principi di valutazione dell'impatto ambientale devono essere armonizzati, in particolare per quel che riguarda i progetti da sottoporre a valutazione, i principali obblighi dei committenti e il contenuto della valutazione".

OSSERVAZIONI n.13.
Siti afferenti alla rete Natura 2000 (SIC/ZPS): procedura di cui alla Direttiva 92/43/CEE, art. 6, c. 3
I progetti in esame, non procedono ad lavori specifici di valutazione dell'incidenza, secondo quanto disposto dalla Direttiva 92/43/CEE, art. 6, c. 3, prendendo in considerazione, secondo il campo di applicazione geografico, gli effetti "sui" siti, e quindi in questo caso gli effetti indiretti.
Si rammenta a tal proposito che la valutazione dell'incidenza è un passaggio obbligatorio nel seno dell'attuazione del principio di precauzione e della prevenzione del danno alla fonte, e che il giudice europeo più volte si è espresso a conferma dell'obbligatorietà dell'espletamento di detta procedura. La valutazione dell'incidenza, concordemente a quanto riconosciuto a livello procedurale anche dal giudice comunitario, dovrà prevedere tutti i passaggi progressivi e consequenziali del caso, ivi comprendendo anche lo studio di soluzioni alternative e la verifica dell' "opzione zero".
Ne discende che in tale mancanza (nuovamente si ricorda che dev'essere sopperita da un'analisi adeguata e scientificamente sostenibile, sia da parte del Proponente sia da parte dell'Autorità competente), sono applicabili i disposti della L. 296 del 27.12.2006 (cd. "Legge finanziaria 2007"), art. 1, c. 1213÷1216. [II]

OSSERVAZIONI n.14.
Responsabilità professionale
Nel novero delle responsabilità non va oggi dimenticata anche quella professionale, introdotta dalle disposizioni della Direttiva 2004/35/CE - Direttiva Danno Ambientale -, specificatamente per quanto riguarda il suo art. 3 ("Ambito di applicazione"), c. 1 ("La presente direttiva si applica:"), lettera b), che occorre leggere nella sua stesura originale in inglese per meglio apprezzare la completezza del significato ("[This Directive shall apply to] damage to protected species and natural habitats caused by any occupational activities other than those listed in Annex III (…)"), per poter richiamare le responsabilità professionali progettuale e autorizzativa.
La Parte Sesta, "Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente", del D.lgs 152/2006 e smi identifica precise responsabilità risarcitorie a carico di chi cagiona danni ambientali, dando un'interpretazione amplia e molto esaustiva delle figure ("operatori") coinvolte, con le loro specifiche professionalità.
Conviene a questo punto ricordare un aggettivo presente nella Direttiva 92/43/CEE, art. 6, c. 3, primo periodo, ossia *"opportuno"*.

In forma riassuntiva verso l'*opportuno* livello di conoscenza delle valenze ambientali e naturalistiche e verso l'*opportuna* capacità di esemplificare gli impatti di progetto su area vasta e/o di natura indiretta – con ciò includendo anche un'analisi dei tempi di ritorno di detti impatti tenendo in considerazione la resilienza di specie ed habitat interessati -, occorre rivolgersi ancora ad una fonte comunitaria, che viene in aiuto nello specificare il significato di una metodologia qui in grandissima misura mancata.

Si desidera contribuire alla corretta informazione dello specifico argomento, trascrivendone il testo:
"Le 'valutazioni opportune' delle incidenze del piano o del progetto sul sito interessato devono precedere l'approvazione e tener conto degli effetti cumulativi risultanti dalla combinazione del piano o del progetto in questione con altri piani o progetti alla luce degli obiettivi di conservazione del sito.
Ciò significa che occorre individuare tutti gli aspetti del piano o del progetto che, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, hanno ripercussioni su tali obiettivi, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche nel campo.

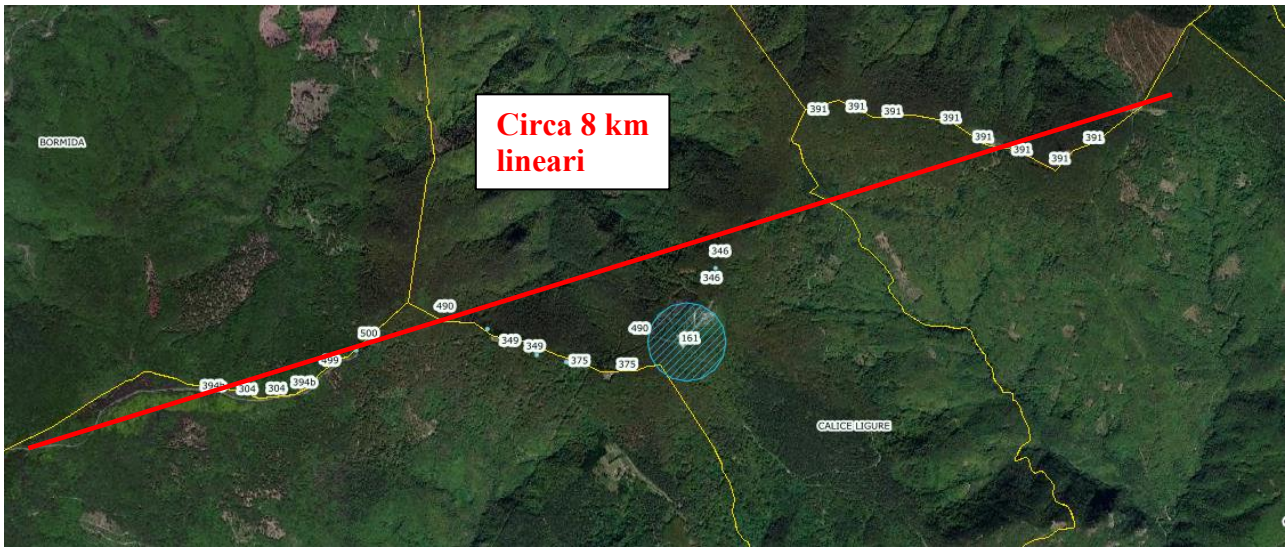
Le procedure di valutazione dei piani o dei progetti che possono incidere sui siti della rete Natura 2000 devono garantire l'esame approfondito di tutti gli elementi che contribuiscono all'integrità del sito e alla coerenza complessiva della rete, sia nella definizione delle condizioni di riferimento che nelle fasi che portano ad individuare i potenziali impatti, le misure di mitigazione e gli impatti residui. In questo modo si determina cosa si deve compensare, a livello qualitativo e quantitativo.
A prescindere dal fatto che le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, siano rispettate seguendo le procedure esistenti di valutazione dell'impatto ambientale o altri metodi particolari, è necessario garantire gli elementi riassunti di seguito.
- I risultati della valutazione indicata nell'articolo 6, paragrafo 3, devono permettere di risalire a tutte le decisioni prese, compresa la scelta delle alternative e i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
- La valutazione deve contenere tutti gli elementi che contribuiscono all'integrità del sito e alla coerenza globale della rete e che sono definiti negli obiettivi di conservazione del sito e nel formulario standard di Natura 2000; deve inoltre basarsi sui migliori dati scientifici disponibili nel settore. Le informazioni richieste devono essere aggiornate e riguardare
quanto segue:

A. struttura e funzione dei beni ecologici del sito e loro ruolo;
B. superficie, rappresentatività e stato di conservazione degli habitat prioritari e non prioritari presenti nel sito;
C. dimensione della popolazione, grado di isolamento, ecotipo, pool genico, struttura per classi di età e stato di conservazione delle specie che si trovano nel sito e che figurano nell'allegato II della direttiva Habitat o nell'allegato I della direttiva sugli uccelli selvatici
D. ruolo del sito nell'ambito della regione biogeografica e rispetto alla coerenza della rete Natura 2000;
E.altri valori e funzioni ecologici individuati nel sito.

- La valutazione deve individuare, in maniera esaustiva, tutti gli impatti potenziali del piano o del progetto che potrebbero rivelarsi significativi per il sito**, tenuto conto degli impatti cumulativi e di altri effetti che potrebbero derivare dall'azione congiunta del piano o del progetto valutato e di altri piani o progetti.**
- La valutazione prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, deve applicare le migliori tecniche e i migliori metodi disponibili per valutare l'entità degli effetti del piano/progetto sull'integrità biologica del o dei siti che rischiano di essere danneggiati.
- La valutazione deve prevedere che nel piano o progetto interessato vengano inserite le misure più efficaci di attenuazione degli impatti, in modo da evitare, ridurre o se possibile eliminare le incidenze negative sul sito.
- La caratterizzazione dell'integrità biologica e la valutazione dell'impatto devono fondarsi sui migliori indicatori disponibili specifici ai beni Natura 2000, che devono servire anche a monitorare l'attuazione del piano o del progetto".

Va da sé che il Proponente dovrà spiegare la Sua coerenza di valutazione dell'Area Vasta e conseguente considerazione di siti impattati.

Da non trascurare l'"effetto barriera" a cui i progetti darebbero luogo andando a saturare l'intera porzione di crinali per una estensione di circa 10 chilometri lineari.



OSSERVAZIONI n.15. Come indicato nei progetti, la zona in oggetto ricade:
P.T.C.P.
In considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico, la zona è stata sottoposta al regime insediativo di mantenimento ANI.MA dal P.T.C.P. regionale.
L'area, inoltre, risulta vincolata dal Decreto Ministeriale 24 aprile 1985 che ne ha dichiarato il notevole interesse pubblico.
Considerato che la procedura sarà, se positiva, sottoposta al rilascio della deroga al PTCP regionale ai sensi della L.R. 16/2008, si ritiene osservare :
Assetto insediativo:
- regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall'art 52 delle norme di attuazione del PTCP.

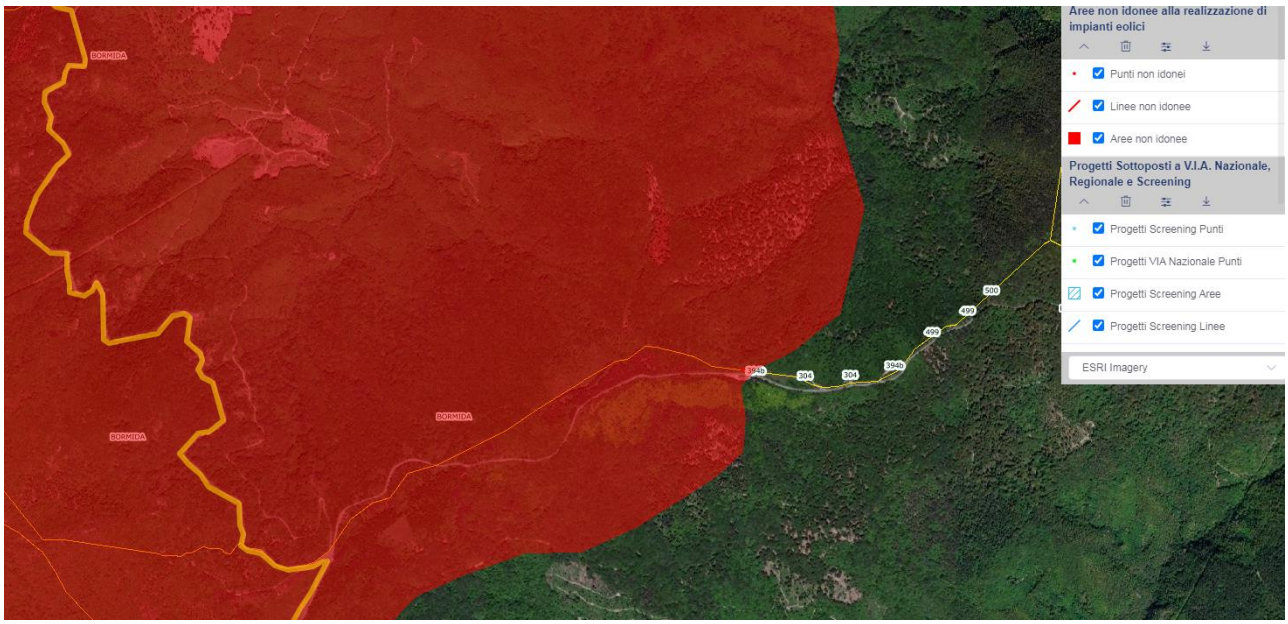
Benché l'art. 29, comma 11 della L.R. **6 giugno 2008, n. 16.** (Disciplina dell'attività edilizia) **reciti: ("***Laddove gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione e interessino aree ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP, la conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5, mediante rilascio dell'autorizzazione unica, comporta il rilascio da parte della Regione del provvedimento di deroga al PTCP, comprensivo dell'autorizzazione paesistico-ambientale, ove necessaria)";*

nel caso di deroga si rileverebbe una non corretta applicazione dell'art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 26 febbraio 1990. Nonché degli artt. 142, 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.
*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "*l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio,
un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti*".*
*Al comma 3, "***non è pertanto consentito** aprire nuove strade di urbanizzazione, né **costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi"***.*
Il tenore della suesposta disposizione rivela l'assoluta incompatibilità tra l'opera in questione e la disciplina di tutela prevista per zone quali l'area su cui l'impianto eolico andrebbe ad incidere.
Le fattorie eoliche risultano estremamente incidenti dal punto di vista paesistico (tanto più in zona, come quella in oggetto, sottoposta al relativo vincolo) in quanto normalmente collocate in zone molto esposte ed essendo di notevoli dimensioni.
La realizzazione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione. Inoltre, il progetto in esame richiederebbe la realizzazione di nuove piste stradali e quelli esistenti, opere che contrasterebbe apertamente con quanto previsto al comma 3, della norma rubricata che non consente l'apertura di nuove strade di urbanizzazione.
Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.
Come già osservato, l'area oggetto dell'intervento *è vincolata dal D. M. 24 aprile 1985, che ne ha dichiarato il notevole interesse pubblico.*

Si ritiene opportuno inoltre osservare quanto le disposizioni dettate dal PTCP evidenziano come la normativa di zona imponga l'obiettivo primario di mantenere **sostanzialmente inalterati i caratteri della zona…(: *ciò significa non alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale*)** (documento redatto tra le Strutture regionali del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica e la Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici **"CRITERI PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PTCP").**

OSSERVAZIONI n.16.
Come si potrà notare dall'estratto orto fotografico tematico regionale l'area ricade all'interno d*ella mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici del PEAR Regione Liguria (*).*



Estratto da http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/CartoWebNet/CwMappa.aspx

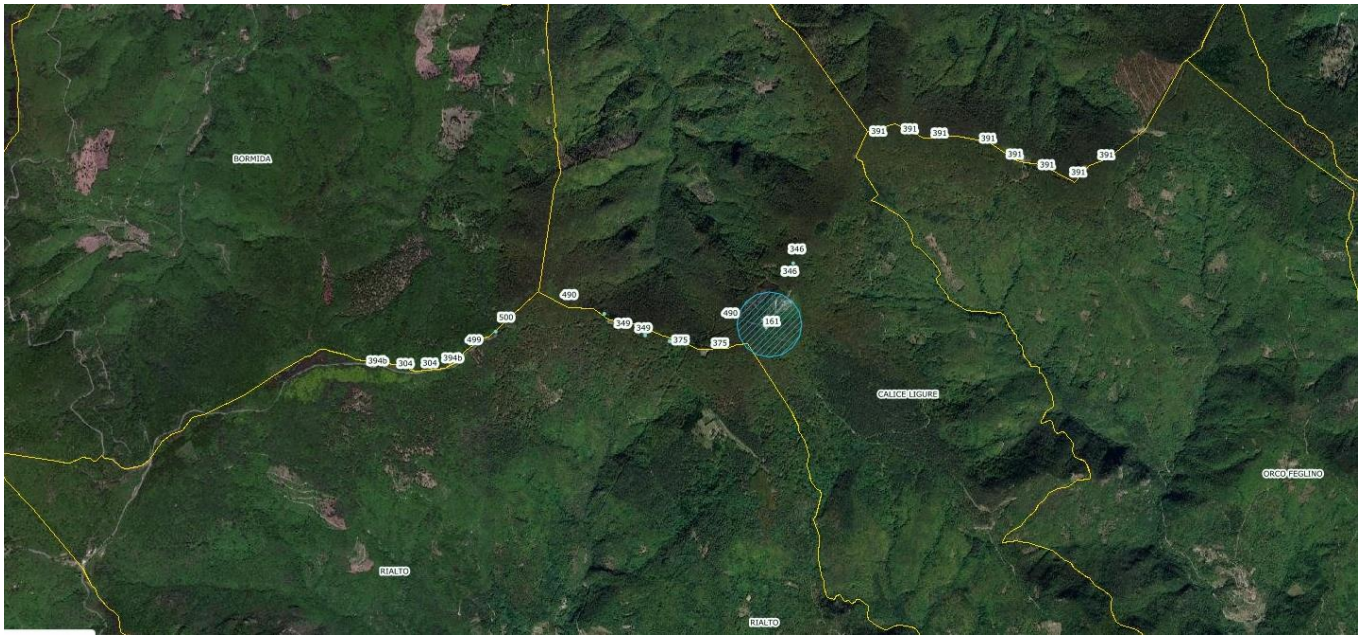
(*) MAPPATURA DELLE AREE NON IDONEE ALLA COLLOCAZIONE DI IMPIANTI EOLICI DI TIPO INDUSTRIALE
La Regione provvede all'affinamento e all'aggiornamento della mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale, di cui alla ex deliberazione della Giunta regionale 966/2002, per la quale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili relative a:
1. ***Esclusione delle zone importanti per l'avifauna dalla carta bionaturalistica 2007 (B28 avif. areale);***
2. ***Esclusione delle aree comprese nel sistema delle connessioni ecologiche della Rete Natura 2000 in presenza di specie potenzialmente sensibili all'installazione di impianti eolici;***
3. Verifica dell'accessibilità stradale dei crinali inclusi nei siti potenzialmente idonei alla realizzazione di impianti eolici (strade extraurbane secondarie, non classificate e tracciati di crinale);

Si rileva come la mappatura sia stata incredibilmente abrogata ma permane come punto di riferimento riguardo gli elementi di criticità di impatti diretti ed indiretti !

OSSERVAZIONI n.17.
Dal punto di vista della presenza di avifauna protetta si segnala quanto dichiarato nella relazione redatta dalla Dr. Patrizia Gavagnin, Wildlife Biologist , Ordine Nazionale Biologi, Studio di Biologia Ambientale "Natura a Nord-Ovest"

OSSERVAZIONI n.18.
Estratto da
Linee Guida per la verifica di assoggettabilita' a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006) (in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)

1. Finalita' e ambito di applicazione.
Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006,
2 - Localizzazione dei progetti. Molte delle tipologie progettuali dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 risultano, per le loro intrinseche caratteristiche progettuali e funzionali, localizzate in specifici contesti ambientali e territoriali. Conseguentemente, i criteri localizzativi sono stati tenuti in considerazione nel fissare le soglie non in maniera generalizzata ma ove ritenuti pertinenti per la specifica tipologia progettuale e in funzione dell'effettivo rapporto tra le caratteristiche del progetto ed il relativo contesto localizzativo (es.: porti in «zone costiere», piste da sci in «zone montuose»). Si rileva, inoltre, che per le aree naturali protette designate ai sensi della legge n. 394/1991 e' previsto un rigoroso regime di tutela che impone l'assoggettamento obbligatorio a VIA per i progetti ricadenti, anche parzialmente, in tali zone.



Presenza di altri impianti eolici esistenti e/o in iter di autorizzazione e/o in corso di realizzazione nell'areale.

1. Caratteristiche dei progetti:
cumulo con altri progetti;
2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilita' ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
della capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.
4. Criteri specifici.
4.1. Cumulo con altri progetti.
Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:

la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:

appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

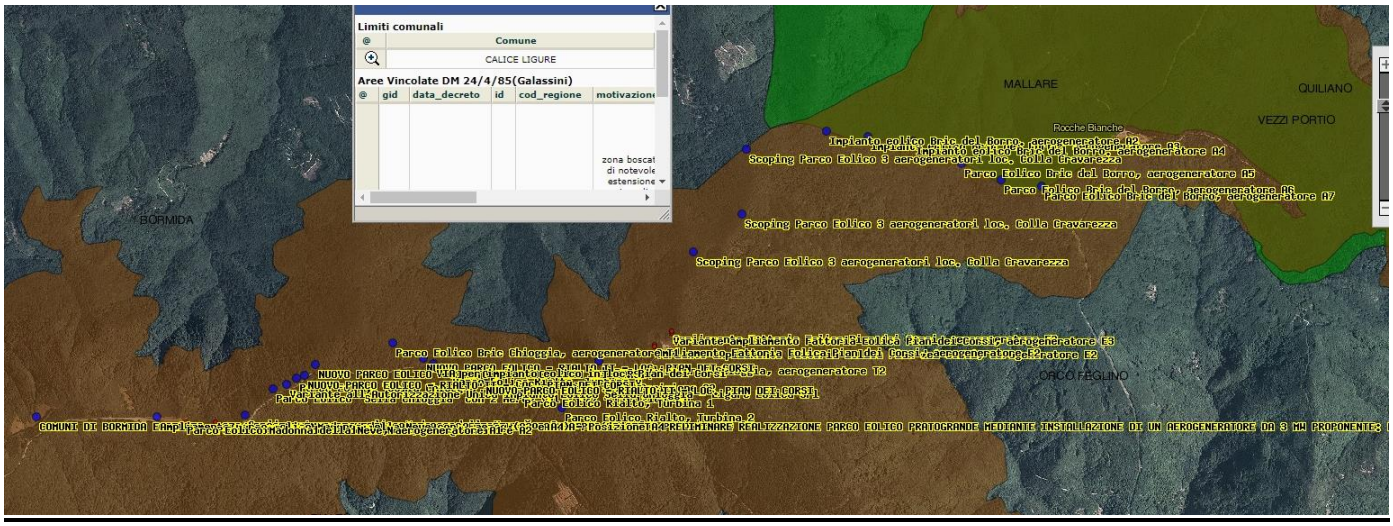
ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;

4.3. Localizzazione dei progetti.

Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacita' di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.

OSSERVAZIONI n.19.

L'impatto complessivo degli impianti eolici sull'areale oggetto di tutela paesaggistica



Si osserva che un adeguamento della viabilità forestale preesistente (attualmente mediamente di 2.5 m), non sia assolutamente compatibile con i cantieri di realizzazione e la messa in opera dell'impianto eolico. Alla luce di quanto non si ritiene compatibile la viabilità esistente con le previsioni di nuova viabilità e allargamento/adeguamento della stessa .

La realizzazione di nuovi impianti, una volta verificata la giustificazione, è a maggior ragione ammissibile solo nel momento in cui la scelta del sito, della tipologia e dell'assetto progettuale consentono un bilancio costi-benefici ambientali positivo. Nel caso in questione, l'area scelta ha valori naturalistici, paesistici importanti. L'impianto, vista la dimensione, le caratteristiche progettuali, e la consistenza delle opere accessorie richieste (linea elettrica di connessione, sottostazione elettrica), comporta interazioni complesse ed impatti marcati sulle componenti arboree

rilevate. In particolare gli effetti alteranti sul paesaggio, ed il rischio che l'impianto rappresenterebbe per l'avifauna rara di cui è segnalata la presenza, portano a formulare una valutazione di compatibilità ambientale negativa.
A tal riguardo come più volte osservato nei vari procedimenti VIA/screening di buona parte degli impianti eolici approvati, viene definita la viabilità di servizio come piste di accesso o di cantiere mentre in realtà esse sono vere e proprie strade a tutti gli effetti (vedi anche le definizioni sancite dal vigente C.D.S. e normative in materia urbanistica) e quindi in violazione degli strumenti urbanistici –paesaggistici ed ambientali !.

Osservazioni:
-Rispetto del vincolo paesistico.
Nel quadro di una normativa d'avanguardia come quella ligure, che vede la pianificazione territoriale operante su tutto il territorio regionale ed elaborato con attenzione agli aspetti culturali, paesistici, vegetazionali, morfologici del territorio, la Soprintendenza, nell'applicazione dei compiti istituzionali di competenza, segnala da tempo la necessità di affinare la prassi applicativa nel senso di una maggiore attenzione al modo di intendere **la tutela paesistica insita nel** decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004, n°42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):
- (autorizzazione paesaggistica) così come previsto dal Dlgs 42/04 art. 146 il quale prevede che*:*
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto dei provvedimenti ….tutelati ai sensi dell'articolo 142, ***non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione****. ……I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa*
competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, ***al fine di ottenere la preventiva autorizzazione***.
La realizzazione delle opere edilizie, e relativa viabilità di servizio, da realizzarsi all'interno di zone sottoposte ai vincoli paesaggistico-ambientali, si configurerebbero in contrasto con le succitate discipline normative di salvaguardia e tutela.

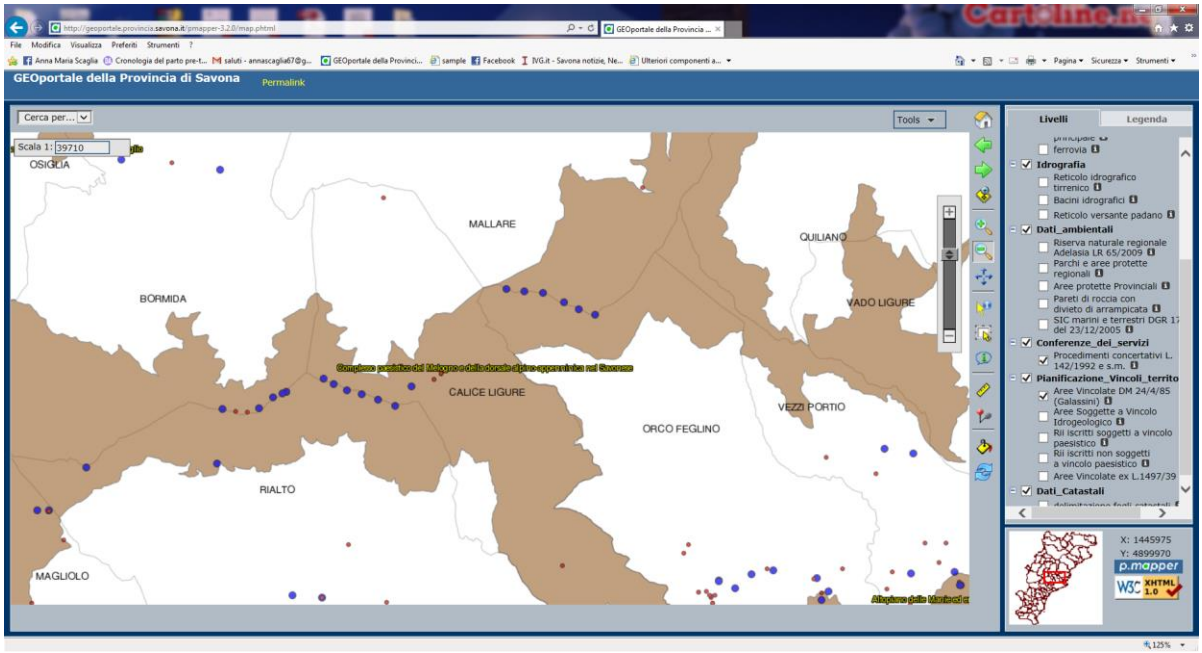
- **Tutela delle aree vincolate (aree boscate)**

Nelle aree interessate essendo presente vegetazione arborea ed arbustiva in stadio di crescita evolutivo, la zona é riconducibile come **boscata** in virtù

- *sia dell'art.2 della L.R. n. 4/99 comma 1* che recita "Agli effetti della presente legge si considera **bosco** il terreno coperto da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo nonchè il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo" ,

- *che dell'art.1 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n.227/01* che recita "Sono assimilati a **bosco**: a) ..omissis; ***b)*** le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e

arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi; c) …omissis";



Decreto scaricabile al link:
http://geoportale.provincia.savona.it/documentazione/galassini/pdf/070545.pdf

OSSERVAZIONI n.20.
Considerato che :
- le zone di particolare tutela paesaggistica come il sistema agricolo-forestale e boschivo, se oggetto di trasformazione ad uso produttivo, provocano un impatto ambientale incompatibile con l'obiettivo di tutela individuato (perdita di aree naturali e boscate);
- In queste aree sottoposte al regime di tutela ai sensi del DLgs 42/04 , nonché dalle normative di carattere forestale (L.R. 04/99 , Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923, n°3267, Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n° 227), dovrebbe essere vietato costruire nuove opere edilizie, eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

La tutela del paesaggio.
A livello europeo, il paesaggio è così definito "*Il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"* (art.1, Convenzione Europea per il Paesaggio).
La connotazione di questo concetto è quindi chiaramente, ed in maniera assai circostanziata, legata al paesaggio come prodotto dell'interpretazione che la specie umana ne può dare e che essa stessa ha contribuito a modellare.
Come ampiamente argomentato dalla letteratura di settore, la questione del paesaggio è

affermazione del diritto delle popolazioni alla qualità di tutti i luoghi di vita, sia straordinari sia ordinari, attraverso la tutela/costruzione della loro identità storica e culturale (MIBAC 2007).
Analizzando il tema degli impianti eolici industriali sotto il profilo autorizzativo della tutela paesaggistico/ambientale il principale e più autorevole riferimento è contenuto nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.lgs 22/1/2004 n° 42 il quale, con l'art. 146 stabiliva che: "*entro sei mesi… è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti*".
Il D.P.C.M. 12/12/2005 attua tale norma; esso consta di 4 articoli, in particolare, l'Allegato al DPCM definisce finalità e contenuti della "*Relazione Paesaggistica*", che d'ora in poi dovrà corredare tutte le richieste di autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 159 del Codice (si devono intendere le zone sottoposte al vincolo paesaggistico.
Sempre il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sancisce che il Patrimonio Culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici (2.1). Inoltre nello stesso decreto all'articolo 136 si recita al punto d) *"le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze"* .
Riteniamo quindi che la realizzazione delle torri eoliche compromettano ciò che intrinseco nel il diritto della popolazione sia per il godimento del paesaggio sia per le attività scientifiche dell'osservatorio che svolge anche attività aperte al pubblico.

Si riporta quanto sentenziato recentemente dal Consiglio di Stato (3652 del 2015) :

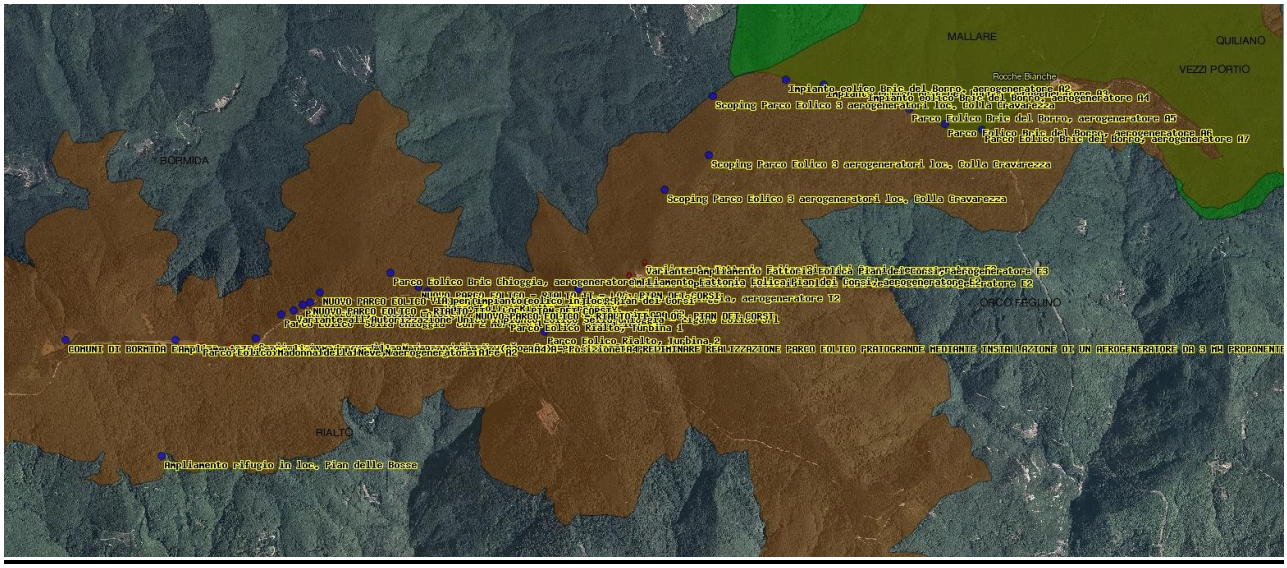
"Alla funzione di tutela del paesaggio (che il MIBAC qui esercita esprimendo il suo obbligatorio parere nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione"

IMPATTI PAESAGGISTICI
Di seguito viene riportata la cartografia delle Aree Vincolate DM 24/4/85(Galassini)

Vincolo Paesistico Bellezza d'insieme

Codice vincolo	070545
Numero Progressivo per Comune	1
Oggetto del Vincolo	COMPLESSO PAESISTICO DEL MELOGNO E DELLA DORSALE ALPINO APPENNINICA NEL SAVONESE CARATTERIZZATO DA SENTIERI ANTICHI E DA SPLENDIDE CORNICI VEGETALI
Tipo Decreto	Decreto Ministeriale
Data del decreto	24/04/1985
Tipo di Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale
Numero di pubblicazione	143
Data pubblicazione	19/06/1985
Grado identificazione	identificabile con precisione
Limiti amministrativi storici	SI
Decreto	070545
Stralcio cartografico	070545_sc

Fonte: **http://geoportale.provincia.savona.it/pmapper-3.2.0/map.phtml**



Si rammenta inoltre che il C.D.S. **con sentenza del 10 marzo 2014, ha riconosciuto il danno da impatto visivo.**
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201307087/Provvedimenti/201401144_11.XML

"..Gli impianti eolici sono opere di grande impatto visivo e la nozione di paesaggio va interpretata in senso ampio. E' quanto afferma il Consiglio di Stato nella sentenza n.1144 del 10 marzo 2014. In particolare, il Ministero per i Beni e le attività culturali ha chiesto la riforma della sentenza (n.397/2013) con cui il Tar Campobasso aveva annullato il decreto di inibizione allo svolgimento dei lavori, adottato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise con riferimento ad un impianto eolico. Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l'appello proposto riconoscendo le ragioni di tutela paesaggistica addotte dal Ministero. Uno dei motivi del contendere era legato, in particolare, al fatto che l'impianto da realizzare non ricadeva in area specificatamente sottoposta a vincolo paesaggistico, ma in una zona immediatamente confinante. Secondo la società interessata alla costruzione dell'impianto, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici non avrebbe il potere di prescrivere misure, distanze e varianti a progetti ricadenti in aree immediatamente esterne a quelle specificamente vincolate dalla normativa sulla tutela del paesaggio.

Il Consiglio di Stato ha precisato che quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. Nella sentenza si chiarisce che il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, richiamando il particolare effetto di "irradiamento" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando, come nella specie, vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio.

I principi enunciati risultano di particolare interesse ed importanza in quanto, sostanzialmente, si riconoscono gli effetti lesivi sul paesaggio legati all'installazione di impianti eolici, estendendo il regime di tutela previsto dalla normativa in materia anche al di fuori delle aree immediatamente vincolate, nel caso di opere infrastrutturali destinate ad avere un significativo impatto sul bene protetto"..

Oltre all'impatto complessivo cumulativo, si deve osservare che a fronte degli ultimi eventi meteo che hanno comportato un notevole danno alla copertura boschiva (mese di Ottobre 2020) in particolare riguardo gli habitat di faggete nonché lembi di pinete e contestuali prossimi interventi di rimozione mediante taglio ed asportazione delle ceppaie e del material legnoso danneggiato, si rileva come l'area oggetto dell'impianto verrà ulteriormente privata di copertura arborea con incidenze maggiori delle opere dal punto di vista paesaggistico. !.

Conclusioni.

Alla luce di quanto
viste la definizione dei criteri di ammissibilità di tali impianti come disposto dalle vigenti linee nazionali, le quali si fondano *sull'analisi dei riferimenti vincolistici e pianificatori vigenti alle varie scale e ambiti di competenza, nonché sulla constatazione degli impatti prodotti dalle varie tipologie di impianto qualora inseriti in contesti con determinate sensibilità ambientali. Il rispetto dei criteri e requisiti progettuali implica, in via generale, una elevata probabilità di valutazione positiva dei progetti;*

Pertanto nel confermare le criticità dell'area già ben ampliamente segnalate nel presente documento, si chiede che per gli impatti sia dal punto di vista paesaggistico che su specie avifaunistiche, che tale progetto potrebbe comportare, lo stesso debba comunque soggiacere alla procedura di V.I.A. regionale.

WWF for a living planet®

ALLEGATO 2

Progetto di installazione di impianto eolico in località Pratogrande nei comuni di Bormida e Rialto, Provincia di Savona.

Oggetto: inoltro di osservazioni in merito per conto di WWF *World Wildlife Fund*.

PREMESSA. La Società L. ENERGIA S.r.l ha presentato istanza n. S764 per procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per un progetto preliminare indirizzato alla realizzazione di un parco eolico in località Pratogrande nei comuni di Bormida e Rialto (SV) mediante installazione di un aerogeneratore da 3 MW. L'area dell'intervento è un tratto prativo situato sul crinale tra il M.Alto e il Bric Chioggia sullo spartiacque tirrenico-padano.
La località è esterna a Siti della Rete Natura 2000 ligure, è collocata a circa 1,2 km di distanza dalla Z.S.C. IT 1323112 M.CARMO-M.SETTEPANI e a distanza all'incirca analoga dalla Z.S.C. IT1323201 FINALESE-CAPO NOLI.
Si premette di possedere una buona conoscenza dell'area interessata, percorsa ai fini di monitoraggio teriologico e ai fini della Rete Natura 2000 a partire dagli anni 2005-2006.
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' GLOBALE. Nel contesto della documentazione presentata per l'area vasta, riferita a precedenti monitoraggi *ex-ante* e in parte *ex-post* per avifauna e chirotterofauna, non è rilevabile l'avvenuta esecuzione di una disamina delle specie invertebrate del suolo, potenzialmente interessate dall'intervento di installazione dell'impianto eolico e degli scavi collegati. L'area geografica vasta appartiene a quella, più generale, del Monte Carmo che costituisce il limite distributivo per molte specie alpine e appenniniche, specie invertebrate contraddistinte da vagilità limitata e scarsa potenzialità di movimento. La presenza di queste entità, in molti casi endemiche e di interesse biogeografico, non può considerarsi strettamente limitata alla sola zona tutelata del Sito, per quanto esso possa essere lo spazio in cui queste specie maggiormente si concentrano, ma vada considerata un'area geografica più ampia. Analogamente per gli interventi progettuali che riguardano il suolo è mancante la valutazione di eventuali entità floristiche rilevanti nonché della componente faunistica riferita al terreno ovvero specie di erpetofauna e di piccoli mammiferi del suolo. Si tratta di specie con cui i lavori di installazione dell'impianto possono interferire ed è pertanto opportuno preliminarmente individuarne la presenza. Non si tratta di attuare monitoraggi specifici, bensì di conseguire un quadro di base circa la possibile presenza di queste entità nella zona. Sono facilmente consultabili *data-base* utili a fornire tali informazioni, Li.Bi.Oss. *i.naturalist* ed altri.

Nella relazione descrittiva progettuale si pone enfasi sull'esistenza di altri interventi, di origine umana, come i tagli boschivi che produrrebbero effetti più deleteri di quelli causati da un impianto eolico. Senza alcun dubbio i tagli boschivi non pianificati, ripetuti a breve distanza di tempo e non corredati da una valutazione ecologica del contesto in cui avvengono causano effetti negativi sulla fauna vertebrata, non solo uccelli e chirotteri, sugli invertebrati e sulle emergenze floristiche presenti, ben conoscendo la zona questo concetto è completamente condivisibile; tuttavia il fatto che l'area geografica in questione sia oggetto di continui interventi forestali più o meno strumentalmente classificati come "governo del bosco" non giustifica il mancato esame di ogni altro intervento eseguito sull'area.

Analogamente non viene valutata la problematica relativa alla potenziale presenza di specie alloctone e/o invasive e alla conseguente necessità di porre in atto misure preventive per evitarne l'accidentale moltiplicazione o il trasporto durante le fasi operative di cantiere. Si suggerisce siano necessarie specifiche prescrizioni e una valutazione globale dell'area di progetto a questo fine.

Non appare in tal senso condivisibile escludere in modo assoluto l'assenza di impatti se questi ultimi non sono stati globalmente presi in esame e dunque non sono ben noti.

CONSERVAZIONE DELL'AVIFAUNA. L'impianto eolico in oggetto è l'ultimo di una serie di pale eoliche che sono state installate nell'area vasta del crinale spartiacque tirrenico-padano a partire dall'anno 2004. Nel periodo 2004-2012 sono stati condotti diversi monitoraggi preliminari a questi progetti secondo le modalità di attuazione previste dalla D.G.R. n.551/2008. I risultati dell'ultimo monitoraggio sono datati a inizio dell'anno 2013 e sono ormai lontani nel tempo. Un impianto eolico è una struttura il cui utilizzo si protrae nel tempo per anni per cui l'effetto cumulativo che si esercita nell'area si modifica, non può essere considerato sempre lo stesso con il trascorrere di una decina d'anni. Gli animali, particolarmente i vertebrati cosidetti "superiori", presentano in modo diverso una variabilità e una plasticità adattiva modificando il loro *status* distributivo sotto l'effetto del mutare delle condizioni ambientali. Nella documentazione presentata per il progetto la zona è ritenuta esterna all'area focale del Monte Carmo per il pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) e di "scarso interesse" per l'aquila (*Aquila chrysaetos*). Per quanto non costituisca il principale corridoio, il crinale è interessato da un passaggio migratorio, per il biancone (*Circaetus gallicus*), l'albanella reale (*Circus cyaneus*), il falco di palude (*Circus aeruginosus*) e il nibbio bruno (*Milvus migrans*); le specie stanziali oltre al pecchiaiolo sono diverse: astore, sparviere, poiana, gheppio e particolarmente l'aquila. Nei data-base risulta verificabile la presenza di un sito di nidificazione a 2 km in direzione S dall'insediamento di Madonna della Neve. La presenza di un sito di nidificazione, posto su un albero e non su parete rocciosa, ha costituito la motivazione per la bocciatura di un impianto previsto sul crinale con la valle Tanaro tra

Calizzano e Priola (CN). Un ulteriore motivo per cui i monitoraggi precedenti devono essere aggiornati è dato dall'evoluzione della presenza delle specie necrofaghe sul territorio ligure di ponente. Si tratta del grifone (*Gyps fulvus*) che frequenta stabilmente in estate le montagne imperiesi, i dati savonesi sono scarsamente noti per difetto di indagine, ma non possono essere esclusi. Esiste una raccolta delle segnalazioni del grifone per le montagne imperiesi e a titolo volontario la partecipazione agli eventi di monitoraggio condotte nelle montagne occidentali a livello transfrontaliero, non esiste analogo per le aree savonesi in quanto non condotto. Più recente, nel 2019, la documentazione degli spostamenti liguri dell'avvoltoio monaco (*Aegypius monachus*). I necrofagi incrementano la biodiversità ligure e, in quanto veleggiatori, sono molto sensibili agli impianti eolici come risulta descritto nella specifica letteratura.

Per quanto riguarda le osservazioni relative alla situazione avifaunistica dell'area geografica progettuale, dove si considera che gli impatti maggiori sulla conservazione degli uccelli sono dovuti ad altre attività antropiche diverse dall'eolico, si osserva che esiste una rilevante documentazione relativa agli impatti esercitati da gatti liberi nell'ambiente naturale, ma che questi indubitabili impatti si esercitano su specie ben diverse dai rapaci e che non esiste per i rapaci rilevanza di predazioni esercitate dai gatti. I rapaci risultano al contrario tra le specie potenzialmente impattate dalle collusioni con vetrate e pareti a specchio, tuttavia in contesti diversi e difficilmente paragonabili. Circa l'effetto impattante esercitato dagli impianti eolici esiste una cospicua e documentata letteratura internazionale.

CONSERVAZIONE DELLA CHIROTTEROFAUNA. Quanto detto per l'avifauna è applicabile anche per i chirotteri. Nel periodo 2004-2012 sono stati condotti monitoraggi ai fini dell'autorizzazione dei diversi progetti, principalmente si trattava di monitoraggi preliminari e limitatamente di monitoraggio *post-operam*. Si tratta sempre in ogni caso di monitoraggi applicati su un'altra area e non su quella specifica del progetto previsto.

CONCLUSIONI. Il parco eolico proposto è esterno al corridoio ecologico e all'area focale stabilita per il pecchiaiolo, ma la distanza dall'area del Monte Carmo e la zona del progetto risulta limitatamente ridotta.

A fronte di una serie di dati storici derivanti dai monitoraggi su avifauna e chirotterofauna eseguiti per i precedenti impianti eolici, non esiste una valutazione globale e una valutazione delle incidenze cumulative determinate dagli altri impianti già esistenti e una valutazione dell'effetto-barriera.

Non esistono dati omogenei di monitoraggio dei necrofagi nelle aree savonesi.

Non esiste un piano di monitoraggio *ex-post* organico per l'avifauna e i chirotteri relativo agli impianti esistenti.

Si suggerisce l'opportunità di un monitoraggio pre-nuziale per aquila e biancone a partire dalla metà del mese di marzo e di un monitoraggio per pecchiaiolo e grifone dalla metà del mese di maggio. Si suggerisce inoltre un piano di monitoraggio per i chirotteri. Sulla base dei risultati potrebbero essere necessarie misure di mitigazione.
Il luogo di insediamento dell'impianto è situato a una distanza di 1200 metri dall'area focale della Z.S.C. M.CARMO-M.SETTEPANI, per un principio di precauzione sembra opportuna l'esecuzione della Valutazione di Incidenza secondo le indicazioni precisate dal D.P.R. 120/2003 art.5 per un intervento immediatamente esterno ad un'area Natura 2000.

In fede
Dr. Patrizia Gavagnin
Wildlife Biologist , Ordine Nazionale Biologi

Studio di Biologia Ambientale "Natura a Nord-Ovest" Via Feraldi 19 - Sanremo

Il presente testo è costituito da 4 (quattro) pagine.